



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

CONSULTAZIONE PUBBLICA
CODICE ETICO E DI COMPORTAMENTO
ALMA MATER STUDIORUM- UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

I RISULTATI





ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Risultati
consultazione pubblica**

Introduzione	3
Oggetto e modalità della consultazione	3
Contenuti del report	4
Promozione della consultazione	4
La dimensione quantitativa della consultazione pubblica	5
CONTRIBUTI	5
DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI CONTRIBUTI E DELLE VISITE	6
ACCESSI AL SITO WEB	7
PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ACCESSI	9
DATI VISITE PAGINA AMBITO/CONTRIBUTI PERVENUTI	11
La dimensione qualitativa della partecipazione alla consultazione pubblica	12
VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI	12
CONTENUTO DEI CONTRIBUTI	13
Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media	14
Ambito Incarichi, identità, sicurezza	54
Ambito Rapporti con il pubblico	61
Ambito Formazione	66
Ambito Disposizioni per dirigenti	67
Altri ambiti	68
CONCLUSIONI	78



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Introduzione

La consultazione pubblica per la revisione del Codice etico e di comportamento è stata avviata in data 1° dicembre 2023 e si conclude il 31 dicembre 2023. Per la prima volta è stato creato un [sito web](#) dedicato con l'obiettivo di:

- ❖ assicurare la trasparenza del processo di modifica;
- ❖ favorire il processo di partecipazione;
- ❖ garantire un'ampia partecipazione sia della comunità universitaria sia di tutti i portatori di interesse esterni.

Oggetto e modalità della consultazione

Le norme oggetto di consultazione hanno riguardato diversi ambiti, tra i quali:

- ❖ l'utilizzo della posta elettronica;
- ❖ l'utilizzo dei social media;
- ❖ i rapporti con il pubblico;
- ❖ i dirigenti pubblici;
- ❖ la formazione;
- ❖ tutela del nome e dell'immagine dell'Ateneo;
- ❖ incarichi/conflitto di interesse;
- ❖ competenza in materia di procedimenti disciplinari;
- ❖ cura degli arredi e sicurezza.

La modalità di partecipazione è stata garantita attraverso la compilazione di un *form on line*, presente sul sito web, e un supporto dedicato anche via e-mail con una casella di posta elettronica dedicata: unibo.codiceetico@unibo.it



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

**Risultati
consultazione pubblica**

I contributi sono stati pubblicati tempestivamente anche durante la fase della consultazione e vengono ora riportati testualmente nel presente documento.

Fasi della consultazione

raccolta e pubblicazione contemporanea dei contributi

elaborazione dei dati e valutazione dei contributi pervenuti

elaborazione del presente report

Contenuti del report

Il report prende in considerazione tutto il periodo di consultazione e fornisce una dimensione quantitativa e qualitativa della partecipazione.

La dimensione quantitativa fornisce i dati relativi alle visite al sito web, la visualizzazione delle pagine e il numero dei contributi complessivamente ricevuti.

La dimensione qualitativa evidenzia i contributi pervenuti per ogni ambito con le relative annotazioni di valutazione.

Promozione della consultazione

La consultazione è stata avviata con e-mail a firma del Rettore e del Direttore generale a tutta la comunità universitaria e a tutti gli accreditati (es. collaboratori, *visiting*, ecc.). Al contempo, è stata avviata anche una campagna di comunicazione sul portale di Ateneo, sui siti dei Corsi di studio, sui canali *web* e *social* ufficiali (*Instagram*, *Linkedin*, *Facebook*, *Telegram*), che è proseguita fino agli ultimi giorni utili per la consultazione.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

A propisto di Noi Unibo: nuovo codice etico per il personale - TV Rete 7 (e-tv.it)

News pubblicate

Nuovo codice etico per il personale Unibo - Bologna today

Nuovo codice etico per il personale unibo - Il Resto del Carlino

La dimensione quantitativa della consultazione pubblica

CONTRIBUTI

La consultazione si è aperta il 1°dicembre 2023 e si è conclusa il 31 dicembre 2023. Sono pervenuti in totale n. 121 contributi, così distribuiti:

**Contributi per
ambito**

Tecnologie informatiche, mezzi di comunicazione, social media n. 80

Incarichi, identità, sicurezza n. 11

Attività formativa n. 1

Rapporti con il pubblico n. 6

Disposizioni dirigenti n. 1

Altri ambiti n. 22



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

DISTRIBUZIONE TEMPORALE DEI CONTRIBUTI E DELLE VISITE

Le visite al sito web e l'invio dei contributi si sono concentrati soprattutto nei primi 12 giorni della consultazione e negli ultimi 5 giorni.

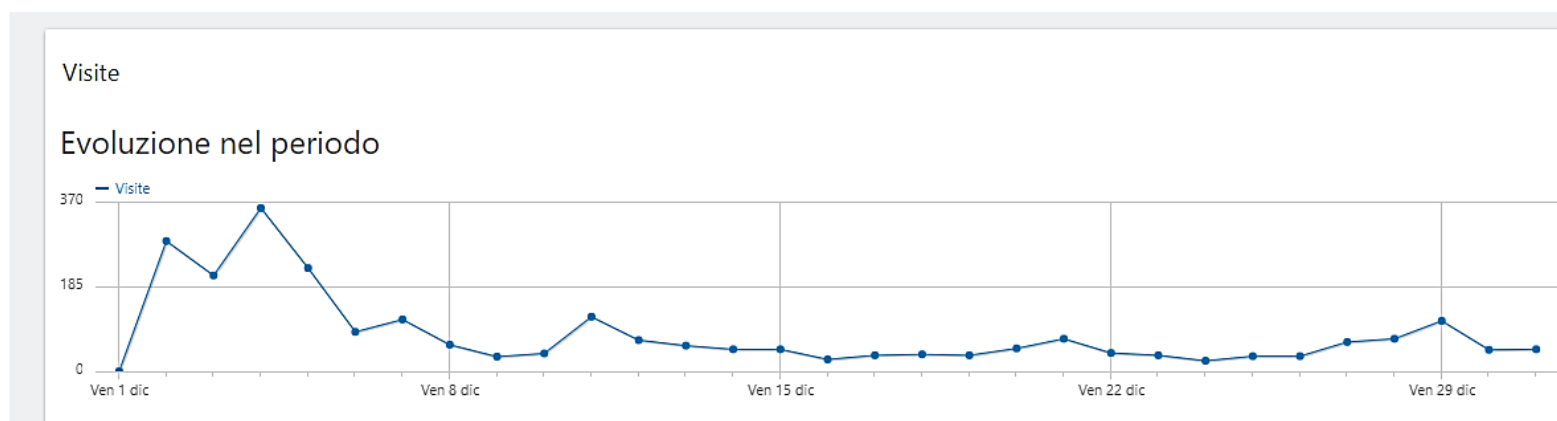


Figura 1 Evoluzione visite nel periodo - Fonte statistiche sito web

PARTECIPANTI

Per garantire la riservatezza di coloro che hanno inviato un contributo non si è proceduto a diversificare la partecipazione per categoria.



ACCESSI AL SITO WEB

Le visite complessive al sito, effettuate durante la fase di consultazione, sono state **n. 2499**. Le pagine viste complessivamente sono state n. 10.400 e pagine viste uniche n. 6129.

Ambito - Visualizzazioni pagina	Tecnologie informatiche, mezzi di comunicazione, social media	n. 1795
	Incarichi, identità, sicurezza	n. 1031
	Attività formativa	n. 477
	Rapporti con il pubblico	n. 342
	Disposizioni dirigenti	n.230
Dati delle altre pagine visualizzate	Codice etico e di comportamento	n. 3186
	Cos'è il Codice	n. 968
	Contribuisci con la tua idea	n. 910
	Timeline	n. 663
	Compila il form on line per condividere la tua proposta	n. 422
	Il testo del Codice in lavorazione	n. 376



Alcune percentuali

Sorgenti di traffico

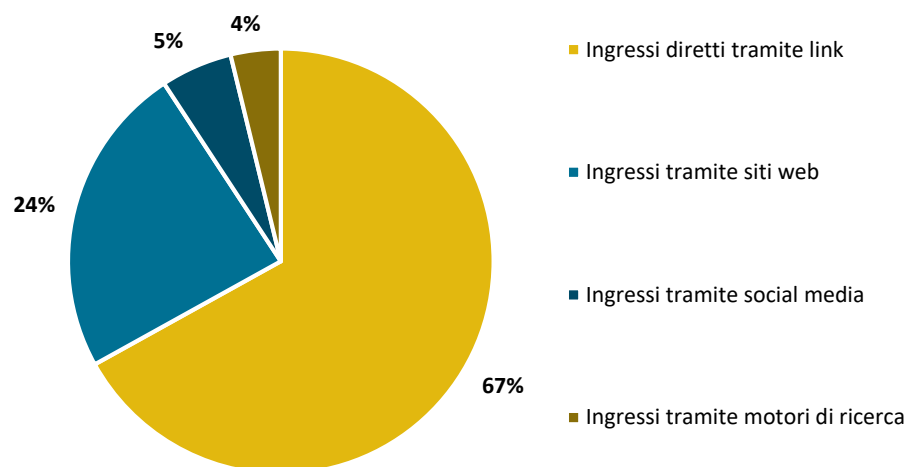


Figura 2 Sorgenti traffico - Fonte statistiche sito web

Legenda figura 2

Motori di ricerca: visite che da Google, Bing e altri motori hanno portato al sito.

Social Media: visite originate da Facebook, Instagram, ecc.

Ingressi diretti tramite link: accessi avvenuti direttamente nel sito da fonti non web (es. link da e-mail).

Siti web: visite originate da altri siti internet (es. siti Corsi di studio).

Pagine viste per ambito

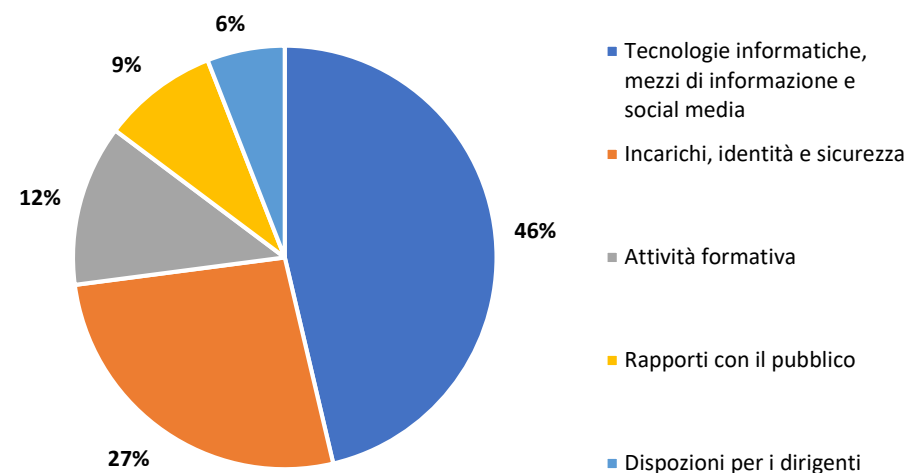


Figura 3 Pagine viste per ambito - Fonte statistiche sito web



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

PROVENIENZA GEOGRAFICA DEGLI ACCESSI

La provenienza geografica degli accessi è distribuita su tutto il territorio nazionale, con una concentrazione superiore nella Regione dell'Emilia Romagna.

Distribuzione accessi a livello nazionale n. 2316 visite pari al 92,7%



Con tecnologia Bing
© GeoNames, Microsoft, TomTom

Figura 2 Provenienza geografica degli accessi - Italia



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Provenienza geografica degli accessi a livello mondiale.



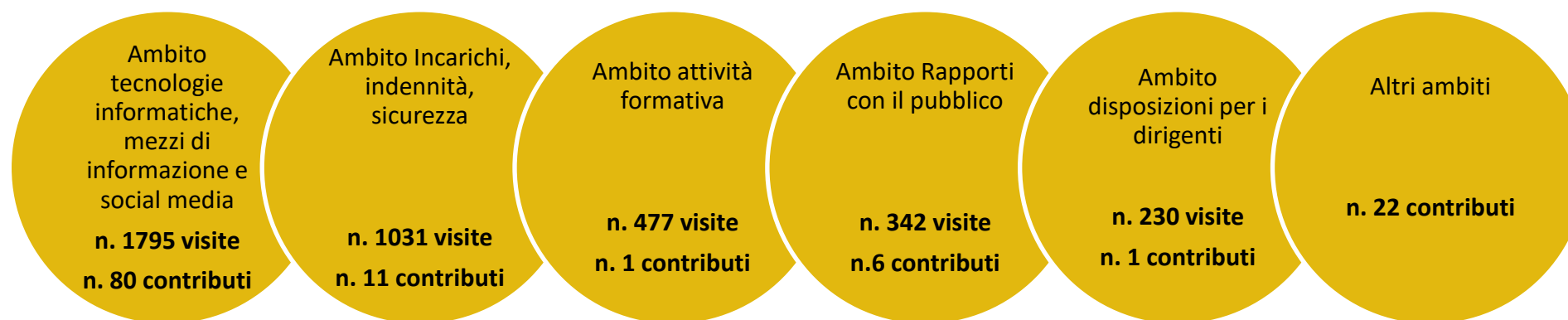
Figura 3 provenienza geografica complessiva degli accessi a livello mondiale



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

DATI VISITE PAGINA AMBITO/CONTRIBUTI PERVENUTI





La dimensione qualitativa della partecipazione alla consultazione pubblica

Prima di avviare la consultazione è stato progettato il sito web. La progettazione ha tenuto conto dei criteri di accessibilità e di funzionalità. Il sito web è stato strutturato in sezioni e ambiti, al fine di facilitare la navigazione e la partecipazione. È stata prevista, inoltre, una sezione denominata *timeline* per rendere trasparente l'intero processo. Per assicurare la riservatezza dei partecipanti (firmatari o non del contributo), è stata predisposta un'apposita informativa sul trattamento dei dati personali.

È stata poi pubblicata e messa a disposizione la tavola sinottica delle proposte di modifica al vigente Codice etico e di comportamento di Ateneo.

VALUTAZIONE DEI CONTRIBUTI

Per garantire una valutazione oggettiva dei contributi la Direzione generale ha individuato i seguenti criteri:

- ❖ rispetto dei diritti costituzionalmente garantiti;
- ❖ coerenza con l'impianto complessivo del D.P.R. 62/2013 e ss.mm.ii;
- ❖ coerenza con l'impianto complessivo del vigente Codice etico e di comportamento di Ateneo;
- ❖ coerenza con la normativa nazionale e specifica di settore;
- ❖ coerenza con la L. 240/2010 e in particolare con l'art. 2, comma 4, con riferimento al Codice etico;
- ❖ coerenza con il Codice disciplinare del CCNL 2016-2018 per il personale TA e del CCNL 2006-2009 per il personale dirigente;
- ❖ coerenza e conformità allo Statuto e ai regolamenti di Ateneo;
- ❖ orientamento al Valore pubblico;
- ❖ coerenza con gli obiettivi del Piano strategico di Ateneo;
- ❖ verifica degli orientamenti consolidati della giurisprudenza (Corte Costituzionale, Corte di Cassazione, Corte dei Conti,);
- ❖ verifica e raffronto con i dati aggregati in forma anonima dell'Ufficio procedimenti disciplinari.



CONTENUTO DEI CONTRIBUTI

In questa sezione si riportano i contenuti testuali dei contributi così come pervenuti e le relative annotazioni predisposte dalla Direzione generale, con il supporto della Responsabile della Funzione professionale Legal Design analyst, in accordo con la Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza e con il Dirigente del personale, quale Responsabile dell'Ufficio procedimenti disciplinari.

Si precisa, inoltre, che il testo del Codice etico e di comportamento è stato riorganizzato in coerenza con la disposizione e l'organizzazione degli atti normativi ed è stato rinumerato l'articolato rispetto alla tavola sinottica oggetto di consultazione, per agevolarne la lettura e la condivisione del testo finale. La nuova numerazione di riferimento viene riportata per ogni contributo. Inoltre alcuni contenuti sono stati allineati con la normativa nazionale, con lo Statuto di Ateneo e con altri regolamenti.

Sono stati presi, anche, in considerazione, i contributi relativi ad altri articoli del Codice di Ateneo non inclusi nella proposta di revisione. Alcuni di questi sono stati accolti, dopo un'adeguata valutazione.

I contenuti sono stati suddivisi per ambito.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1.	Utilizzo social media in orario di servizio - Non è opportuno pubblicare post, storie o commenti durante l'orario di lavoro (art. 37 bis e 37 quater)	ART. 39 ART. 40 ART. 41	Contributo accolto , in quanto pertinente e coerente con la normativa specifica in materia di lavoro. Introdotta il comma 6, all'art. 39 (ex art. 37 bis): "Il dipendente si astiene, in ogni caso, da frequenti conversazioni telefoniche private e da accessi reiterati ai social network e altre piattaforme web per motivi estranei alle attività istituzionali, anche con strumenti propri."
2.	Utilizzo dispositivi media e social in ambito lavorativo - È severamente vietato l'utilizzo dei media e dei social durante le attività didattiche dal personale tecnico amministrativo e docente. È severamente vietato l'utilizzo dei dispositivi elettronici durante le lezioni ed esami per svolgere pratiche di ricerca e convegni in via telematica da parte di docenti e ricercatori. (art. 37 bis e 37 quater)	ART. 39 ART. 40 ART. 41	Contributo accolto in quanto pertinente e coerente con la normativa specifica in materia di lavoro. Introdotta il comma 6 all'art. 39 (ex art. 37 bis): "Il dipendente si astiene, in ogni caso, da frequenti conversazioni telefoniche private e da accessi reiterati ai social network e altre piattaforme web per motivi estranei alle attività istituzionali, anche con strumenti propri."
3.	37 quater specificare rispetto e divieto di discriminazioni - Specificare che esprimersi con rispetto significa astenersi da commenti, giudizi e opinioni che ledono la dignità della persona, in quanto viene condannata e punita ogni forma di discriminazione diretta o indiretta, relativa al genere, all'età, all'orientamento sessuale, all'identità di genere, alla nazionalità, all'origine razziale ed etnica, alla disabilità e alla lingua e che dalla responsabilità personale ne discende un danno di immagine alla Pubblica Amministrazione.	ART. 41	Contributo accolto , tenuto conto della natura e del carattere inclusivo dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna, dei principi dello Statuto, del Piano Strategico 2022-2027 e, in particolare, degli obiettivi strategici O.32 "Valorizzare il ruolo delle persone come capitale umano su cui investire in un sistema circolare virtuoso" e O.41 "Promuovere ricerca, formazione e terza missione sui principi di equità, sostenibilità, inclusione e rispetto delle diversità",

A cura della Direzione generale – dott.ssa Sabrina Luccarini

con il supporto della Funzione professionale Legal design analyst – dott.ssa Anna Fulvia Mestolo



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	Vietare uso social network personali durante l'orario di servizio		dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, della Legge regionale 15/2019 della Regione Emilia Romagna, i cui principi sono ritenuti condivisibili, e della carriera "alias" prevista dall'Ateneo: Si ritiene di collocare i fattori di discriminazione all'art. 10 comma 1, che viene così parzialmente riformulato: "L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, nazionalità, origine etnica o sociale, età, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizioni personali o di salute, convinzioni personali o politiche, caratteristiche o altri fattori discriminatori" Inoltre l'articolo citato richiama i fattori discriminatori. Secondo capoverso accolto : si veda annotazione contributi 1 e 2.
4.	Utilizzo tecnologie informatiche - congiungere le tecnologie informatiche con applicazioni di Intelligenza artificiale (37 bis)	ART. 39	Accolto. Tenuto conto delle linee guida dell'UE e del recente AI act, nonché dei principi dello Statuto e del Codice etico e di comportamento, nel preambolo, comma 3, viene aggiunta la lettera d) "[...] osservare e promuovere:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			d) l'utilizzo etico delle tecnologie basate sull'intelligenza artificiale a favore del benessere sociale e ambientale, nel rispetto dei principi e dei valori europei, dei diritti fondamentali della persona, della non discriminazione e della normativa in materia di privacy e di copyright". Si terrà conto dello stesso, anche, per un eventuale Regolamento sull'uso etico dell'AI in coerenza con la normativa europea e nazionale specifica di settore quando verrà approvata ed emanata.
5.	Abrogazione parziale art. 37 ter comma 2 - Il comma seguente "2. Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale" introduce a mio avviso fattispecie vaghe e indefinite che vanno a limitare un diritto costituzionale. Se il limite è coerentemente bilanciabile nell'utilizzo di account o social istituzionali, non lo è per quelli personali	ART. 40	A seguito di ulteriore approfondimento i suggerimenti non trovano accoglimento. Le nuove norme del Codice risultano rispettose dei diritti costituzionali (art. 2 e art. 3); coerenti con la normativa nazionale in materia di riservatezza e di responsabilità, con i principi dello Statuto, con i regolamenti interni di Ateneo, con i principi e i valori etici del Codice stesso (cfr. ad es. art. 1, art. 5, art. 10, art. 11, art. 12, art. 15, art. 16, art. 18, art. 28 - nuova numerazione). Si riporta, inoltre, l'orientamento consolidato e prevalente della giurisprudenza, anche per l'uso di account personali: • con riferimento al diritto di critica e social network, questi ultimi sono da considerarsi luoghi pubblici [...] "La diffusione di un messaggio diffamatorio attraverso l'uso



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)

Nuova Numerazione
nel
Codice etico e di
comportamento di
Ateneo

Annotazioni

di una bacheca 'facebook' integra un'ipotesi di diffamazione, per la potenziale capacità di raggiungere un numero indeterminato di persone, posto che il rapporto interpersonale, proprio per il mezzo utilizzato, assume un profilo allargato ad un gruppo indeterminato di aderenti al fine di una costante socializzazione. Ciò comporta che la condotta di postare un commento su facebook realizza la pubblicizzazione e la diffusione di esso, per la idoneità del mezzo utilizzato a determinare la circolazione del commento tra un gruppo di persone, comunque, apprezzabile per composizione numerica, con la conseguenza che, se, come nella specie, lo stesso è offensivo nei riguardi di persone facilmente individuabili, la relativa condotta integra gli estremi della diffamazione e come tale correttamente il contegno è stato valutato in termini di giusta causa del recesso, in quanto idoneo a recidere il vincolo fiduciario nel rapporto lavorativo (Cass. Sent. 10280/2018);

- "l'uso dei social network, e quindi la diffusione di messaggi veicolati a mezzo internet, integra un'ipotesi di diffamazione aggravata, poiché può raggiungere un numero indeterminato o, comunque, quantitativamente



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)

Nuova Numerazione
nel
Codice etico e di
comportamento di
Ateneo

Annotazioni

apprezzabile di persone, qualunque sia la modalità informatica di condivisione e di trasmissione" (Cass. 50/2017; Cass. 8482/2017);

- l'esercizio da parte del lavoratore del diritto di critica delle decisioni aziendali [...], incontra i limiti della correttezza formale "che sono imposti dall'esigenza, anch'essa costituzionalmente garantita (art. 2 Cost.)" di tutela della persona umana e della dignità altrui sia come singolo "*sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità*" (cfr. Cass. Sent. n. 5523 del 2016, Cass. Sent. n. 14527 e 18176 del 2018, Cass. Sent. n.1379/2019);
- "il confine tra diritto di critica e diritto all'onore, alla dignità e alla reputazione è superato "ove si attribuiscono all'impresa datoriale od ai suoi rappresentanti qualità apertamente disonorevoli, con riferimenti volgari e infamanti e tali da suscitare disprezzo e dileggio, ovvero si rendano affermazioni ingiuriose e denigratorie, con l'addebito di condotte riprovevoli o moralmente censurabili, se non addirittura integranti gli estremi di un reato, oppure anche ove la manifestazione di pensiero trasmodi in attacchi puramente offensivi della persona presa di mira" (cfr. Cass. Sent. n. 5523 del 2016, Cass.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)

Nuova Numerazione
nel
Codice etico e di
comportamento di
Ateneo

Annotazioni

Sent. n. 14527 e 18176 del 2018, Cass. Sent. n.1379/2019);

- “i fatti narrati devono corrispondere a verità” e rispettare “il limite della pertinenza, intesa come rispondenza della critica ad un interesse meritevole in confronto con il bene suscettibile di lesione” (Cass. n. 1173/1986; Cass. Sent. n. 1379/2019);
- “la valutazione della gravità del fatto [...] non va operata in astratto, ma con riferimento agli aspetti concreti” (Cass. Sent. 16283/2011 e Cass. Sent. 10280/2018).

Rispetto al diritto all’immagine, sin dagli anni ‘90 la giurisprudenza (Cass. Sent. 7642/1991) ha ritenuto che “anche le persone giuridiche possono subire (e conseguentemente agire per il ristoro di) un danno non patrimoniale (c.d. morale”); la Corte ha osservato, inoltre, che “la persona giuridica, per sua natura, non può subire dolori, turbamenti o altre similari alterazioni, ma è portatrice di quei diritti della personalità, ove compatibili con l’assenza della fisicità, e, quindi, dei diritti all’esistenza, all’identità, al nome, all’immagine ed alla reputazione”.

La Corte dei Conti conferma che il danno all’immagine della pubblica Amministrazione può tradursi in “grave perdita di



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)

Nuova Numerazione
nel
Codice etico e di
comportamento di
Ateneo

Annotazioni

prestigio" (cfr. Corte dei Conti Sent. n. 557/2000) e in una nota sentenza (Sent. n. 55 del 1/2/2012 III Sez. Appello) afferma che il danno all'immagine della PA [...] può essere definito come il danno "che investe il rapporto che lega la comunità degli amministratori all'ente per il quale il dipendente infedele agisce e postula il venir meno, da parte dei cittadini o anche da una categoria di soggetti (fruitori o prestatori di servizi od opere), del senso di affidamento e di fiducia nel corretto funzionamento dell'apparato della pubblica amministrazione nonché nel senso di "appartenenza all'istituzione" stessa" [...] "si identifica nell'offesa al rispetto di tutte quelle disposizioni poste a tutela delle competenze, delle funzioni e delle responsabilità dei soggetti pubblici e nella conseguente alterazione della sua identità quale istituzione garante, di fronte alla collettività tutta, di principi di trasparenza, legalità, imparzialità ed efficienza".

Si rammenta, in ultimo, che "la tutela del nome e dell'immagine dell'Università" (art. 15) è una norma già prevista dal Codice etico e di comportamento di Ateneo sin dal 2014. In questa sede è stato solo ulteriormente specificata.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
6.	Parziale abrogazione art. 37 quater – il primo comma dell'articolo "1. Il dipendente è pienamente responsabile dei contenuti che pubblica sul proprio account personale e si esprime con rispetto nei confronti di tutti gli utenti", introduce una limitazione a mio avviso incostituzionale nell'uso degli account personali del dipendente. Le espressioni personali della persona al di fuori del suo ambito di lavoro possono generare profili privatistici o penalistici che il dipendente gestirà in privato. Non possono certo influire nel rapporto di lavoro con l'Amministrazione	ART. 41	Cfr. annotazione contributo n. 5
7.	37 bis 37 ter 37 quater - Suggestisco di verificare la costituzionalità di tutte le norme che incidono sulle opinioni, anche critiche che il personale potrebbe esprimere su unibo. E verificare anche la compatibilità con il diritto del lavoro.	ART. 39 ART. 40 ART. 41	Cfr. annotazione contributo n. 5
8.	Art. 37, comma 3 e art. 37 ter, comma 2 - Art 37, comma 3 - Eliminare perché rafforza un principio sbagliato e pericoloso. Il testo: "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale." Cosa siano dichiarazioni pubbliche offensive, chi lo determina? Con quali criteri? E perché non viene prevista una scriminante per le	ART. 40 ART. 41	Cfr. annotazione contributi n. 5 e n. 10 e art. 15 così come riformulato e oggetto di consultazione.



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dichiarazioni capaci “nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione” quando rendano pubblico qualcosa di vero? Così facendo si andrà a colpire non chi abbia nuociuto al prestigio o al decoro o all'immagine dell'ateneo, ma innanzitutto chi lo abbia meritoriamente reso pubblico. Si impone in tal modo una autocensura preventiva. Art. 37 ter, comma 2 - Vale quanto detto per l'art 37, comma 3: eliminare perché rafforza un principio sbagliato e pericoloso. “Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti”. Si veda quanto detto per l'art 37, comma 3. Aggiungo che la pericolosità dei due articoli, viene evidentemente percepita, tanto che si è sentita la necessita di aggiungere una scriminante almeno per le segnalazioni ai sindacati e la tutela dei diritti sindacali.			
9.	Art. 20–bis Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media: Aggiungerei: 5) "nell'ambito dell'uso delle tecnologie informatiche, il docente ha l'obbligo di utilizzare i mezzi di informazione (e-mail) anche per inviare giudizi degli esami, sia scritti che orali, agli studenti che hanno sostenuto le prove nel rispetto della	ART. 21	Il suggerimento, essendo attinente ad aspetti strettamente procedurali, viene inviato alle Aree competenti per una valutazione ed eventuale collocazione in altri documenti/atti (es. linee guida, regolamenti, ecc.)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
riservatezza. E' severamente vietato divulgare o comunque rendere esplicito il voto di uno studente davanti ad una commissione di esami e davanti a tutti gli studenti. Sarà cura del docente ad inviare il giudizio allo studente con mezzi di posta elettronica istituzionale, anche in caso di non superamento della prova. 6) In caso di insegnamenti che prevedono dei corsi integrati o comunque esami a moduli, lo studente avrà il diritto di ricevere per email istituzionale un verbale con voto che attesta l'effettivo sostenimento dell'esame per quello specifico modulo. Gli studenti e i docenti avranno l'obbligo di conservare il verbale in formato elettronico per una migliore tracciabilità da parte di entrambi. (commento: punto 5 nasce dal fatto che molti studenti si sentono imbarazzi in caso di voti bassi durante gli esami e non vogliono far scoprire il voto a terzi; punto 6: gli studenti decidono di sostenere un solo modulo di un corso integrato mentre l'altro decidono di sostenere dopo diversi anni. Il problema è che il docente verbalizzante dell'intero esame non si ricorda dello studente che ha sostenuto l'esame (diversi anni ormai) e di conseguenza si rischia di perdere il voto.)			
10.	Come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato nel suo secondo parere (n. 584 del 14 aprile 2023) sull'allora bozza del testo del D.P.R. 81/2023 che malgrado le critiche viene pedissequamente seguito dal nostro Ateneo, la pluralità di regole è connotata da un elevato	ART. 40	La normativa citata (D.lgs 24/2023) non risulta contrastante con gli articoli del Codice etico e di comportamento ed è coerente con il segreto di ufficio; la divulgazione pubblica attiene alla tutela del c.d. <i>whistleblower</i> e già all'art. 33



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dettaglio casistico, ma al contempo da una notevole ambiguità e da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili molto pericolosa. Vengono infatti prospettate restrizioni nell'uso di mezzi di comunicazione che rischiano di fatto di limitare libertà costituzionalmente previste e tutelate, lasciando ampio spazio alla arbitrarietà di coloro che saranno preposti alla applicazione del codice nei singoli casi. Un primo esempio si ritrova nell'art. 37 ter comma 1, dove l'uso del termine "ogni cautela", affinché le opinioni personali del dipendente - espresse tramite i propri account di social media - non siano ribaltate sull'Amministrazione, è di fatto onnicomprensivo e quindi è facile che qualcosa sfugga nella sua dimensione pratica, con possibili conseguenti applicazioni arbitrarie. Un secondo esempio riguarda il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere? E, per aprire anche ad ulteriori interrogativi, come dovrebbero essere considerati un like, un retweet, o ancora l'uso di una emoji? Sono interventi? Sono commenti? Di conseguenza si corre il rischio di esporre l'intera comunità universitaria agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento, ed		(Prevenzione della corruzione) (ex art. 32) è prevista la tutela del segnalante. Inoltre, la normativa citata si applica sempre nei casi e in presenza dei presupposti e delle condizioni previsti dalla stessa. Per chiarire la portata della norma del Codice, viene meglio precisato l'art. 33 (precedentemente identificato come art. 32 nella proposta di modifica oggetto della "Presenza d'atto" e di pubblicazione per la consultazione) che già richiamava la tutela del segnalante e riportava nelle note pubblicate nella tavola sinottica proprio la normativa citata nel contributo. Riformulazione art. 33: "1. Il dipendente rispetta le misure di prevenzione della corruzione e degli illeciti contenute nella sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo e collabora con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza di Ateneo nello svolgimento del processo di gestione del rischio, nell'attuazione delle misure e nelle relative attività di monitoraggio. 2. Fermi restando, in presenza delle condizioni e dei presupposti necessari, l'obbligo di denuncia alle Autorità competenti e la possibilità di inoltrare la segnalazione all'Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), il



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
anche alla connessa dubbiosità disparitaria circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi sarà preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. Infine va segnalato che quanto enunciato nel comma 4 dell'art. 37 ter - là dove si prevede il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente problema di coordinamento con il D. lgs. 24/2023, ovvero quello che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo nel nostro sistema, all'art. 15, la cosiddetta divulgazione pubblica. (contributo identico pervenuto 49 volte al 31/12/2023. Il sistema ha segnalato alcune anomalie durante l'inserimento dei predetti contributi).		dipendente segnala gli eventuali illeciti al Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza apprese nel contesto lavorativo. Al segnalante (cd. Whistleblower) si applica il sistema di garanzie e di tutela previste dalla normativa vigente. 3. La sezione "Rischi corruttivi e trasparenza" del Piano Integrato di Attività e Organizzazione di Ateneo prevede le modalità di segnalazione di cui al comma 1. 4. Il dipendente che ritiene di aver subito una ritorsione come conseguenza della segnalazione effettuata ai sensi del presente articolo, ne dà comunicazione all'Autorità nazionale anticorruzione (ANAC)." Inoltre, come ulteriore precisazione, viene richiamato l'art. 33 all'art. 41, comma 2 (ex art. 37 quater): "2. Fermo restando quanto previsto agli articoli 40 e 33, il dipendente nell'utilizzo del proprio account personale non divulga [...]". Rispetto alla normativa richiamata (D.lgs. 24/2023) si ritiene, altresì, utile precisare che la stessa: • attiene alla protezione delle persone che segnalano violazioni normative nazionali o UE che ledono l'interesse pubblico e l'integrità dell'amministrazione pubblica di cui



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)

Nuova Numerazione
nel
Codice etico e di
comportamento di
Ateneo

Annotazioni

sono venute a conoscenza in un contesto lavorativo pubblico o privato;

- il D.lgs non si applica alle contestazioni, rivendicazioni o richieste legate a un interesse di carattere personale della persona segnalante che attengono al rapporto di lavoro o impiego pubblico.

Come ulteriore rassicurazione, sulla normativa in materia di *whistleblowing* (compresa la divulgazione pubblica), si riportano alcuni punti evidenziati dall'Autorità nazionale anticorruzione, in [apposita documentazione](#) "la scelta del canale di segnalazione non è più rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del canale interno e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6, è possibile effettuare una segnalazione esterna". Inoltre, rispetto alla divulgazione pubblica si precisa che la persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- "la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
27			riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse; • la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa" (cfr. in tal senso ANAC). Ulteriori approfondimenti sono presenti nel PIAO di Ateneo e nelle Linee Guida ANAC – Delibera n. 311 del 12 luglio 2023 Cfr. anche annotazione contributo n. 5 per gli ulteriori contenuti del contributo.
	11. art. 37 ter comma 4: il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente	ART. 40	Cfr. annotazione contributo n. 10



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	problema di coordinamento con il D. lgs. 24/2023, in tema di protezione delle persone che segnalano violazioni di disposizioni normative nazionali o della UE.		
12.	art. 37 ter comma 2: si espone la comunità universitaria agli eccessi degli spazi d'intervento, ed alla difficoltà interpretativa circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi è preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. Va dunque circoscritto l'ambito del comma 2. Inoltre sul piano della critica e libertà di manifestare il proprio pensiero in maniera non offensivo ma critico qualora i fatti narrati siano veritieri, vi sono profili di incostituzionalità con riferimento all'art. 21 della Costituzione che recita: "tutti hanno diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione".	ART. 40	Cfr. annotazione contributo n. 5
13.	art. 37 comma 1: l'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività (aggiungere "istituzionale"), lavorativa, (aggiungere "sindacale"), o ad essa ("esse") riconducibili e non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione	ART. 39	Proposta accolta , in coerenza con la normativa nazionale, facendo salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. L'art. 39 (ex art. 37), comma 1, viene così integrato: "1. L'utilizzo di account istituzionali è consentito per i soli fini connessi all'attività lavorativa e istituzionale o ad esse riconducibili. Sono fatte salve le attività di informazione/consultazione delle rappresentanze sindacali dei lavoratori. In ogni caso, l'utilizzo degli account istituzionali



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			non può in alcun modo compromettere la sicurezza o la reputazione dell'amministrazione."
14.	Chi controlla il controllore, ovvero, il Rettore? Ampliando l'ambito di applicazione del codice etico lo si rende ancor di più uno strumento utilizzabile selettivamente per punire o premiare. Pongo un esempio concreto. Si propone che: "Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale" (...OMISSIS...) dove inizia e dove finisce la discrezionalità di applicazione del Codice? E se un Rettore applica il codice discrezionalmente, ovvero non "per etica", bensì per punire e premiare, sta egli stesso violando il codice? Il potere del codice come arma extra-istituzionale si alimenta dalla vaghezza, oltre che dall'estensione, dell'ambito di applicazione. (...OMISSIS...). Fuor di celia, segnalo che se le proprie critiche le si fa in classe, si è sotto l'ombrello dell'Art. 33 della Costituzione (libertà di insegnamento). Non mi pare che la proposta in discussione ne proponga la modifica. E quindi, riguardo alla libertà di espressione vi saranno regimi distinti a seconda che ci si esprima in classe, o fuori? Davvero?	ART. 40	Cfr. anche annotazione contributo n. 5. Rispetto alla libertà di insegnamento, la giurisprudenza, anche recente, precisa che "la libertà di insegnamento quale libertà individuale costituisce un valore costituzionale (art. 33, comma 1, Cost.), che, però, non è illimitata, trovando il proprio più importante limite nella tutela del destinatario dell'insegnamento" (art. 31, art. 32, comma 2, e art. 34 Cost.) -cfr. Corte di Cassazione, Sent. n. 7052/2022. Inoltre, la Legge n. 230/2005 dispone che "I professori universitari hanno il diritto e il dovere di svolgere attività di ricerca e di didattica, con piena libertà di scelta dei temi e dei metodi delle ricerche nonché, nel rispetto della programmazione universitaria di cui all' articolo 1-ter del decreto-legge 31 gennaio 2005, n. 7 , convertito, con modificazioni, dalla legge 31 marzo 2005, n. 43 , dei contenuti e dell'impostazione culturale dei propri corsi di insegnamento".
15.	Secondo il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da	ART. 40	Cfr. annotazione contributo n. 5



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere?		
16.	L'art. 37-ter del codice etico, così come proposto, riproduce in parte l'art. 11-ter del DPR 62/2023, come introdotto dall'articolo 1, comma 1, del DPR 81/2023. La formulazione di tale disposizione è, a mio avviso, eccessivamente vaga e, conseguentemente, lesiva della libertà di espressione. Come rilevato dal Consiglio di Stato, l'art. 11-ter del DPR 62/2023 "non [enuncia] regole di condotta in termini essenziali, chiari ed inequivoci, atti a rendere immediatamente riconoscibili ai destinatari quali siano i comportamenti sanzionabili, persistendo l'indeterminatezza della [sua] formulazione, favorita anche dall'utilizzo di espressioni, tratte dal linguaggio tecnico e lasciate prive di definizioni atte a esplicitarne il significato". Risulta particolarmente problematico il comma 2 dell'art. 37-ter del Codice etico (corrispondente al comma 2 dell'art. 11-ter DPR 62/2023) il quale prevede che "Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale." Le nozioni di "prestigio", "decoro" e "immagine" sono ampie ed indefinite; la loro interpretazione da parte	ART. 40	Cfr. annotazione contributo n. 5. Non si ritiene di riformulare come proposto ritenendo il contenuto già in linea con il contributo.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dell'amministrazione è impossibile da prevedere ex ante. Il divieto di formulare commenti capaci di ledere "prestigio", "decoro" e "immagine" risulta dunque particolarmente lesivo della libertà di espressione e capace di avere un effetto 'raggelante' ('chilling effect') sulla libertà di espressione dei dipendenti. Il riferimento a "libertà di espressione e ... diritto di critica" nell'art. 37-ter non pare sufficiente a limitare tale interferenza con la libertà di espressione, poiché lascia ampio margine di interpretazione, e quindi espone al rischio di applicazione arbitraria delle norme. Infatti, il confine tra libertà di espressione e critica, da un lato, e tutela di "prestigio", "decoro" e "immagine" è labile. Si consideri che la giurisprudenza ha considerato rientrare nella libertà di espressione del dipendente anche forme estreme di critica nei confronti del datore di lavoro, certamente lesive di "prestigio", "decoro" e "immagine": la "diversità dei contesti nei quali si svolge la critica, così come la differente responsabilità e natura della funzione dei soggetti ai quali la critica è rivolta, possono giustificare attacchi anche violenti, se proporzionati ai valori in gioco che si ritengono compromessi" (Cass. Pen. 17784/2022, 4 maggio 2022). Occorre dunque chiarire, nel Codice etico, in quali casi la lesione di "prestigio", "decoro" e "immagine" dell'Ateneo o della pubblica amministrazione possa giustificare una compressione della libertà di espressione del dipendente. A mio avviso, è necessario riformulare		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
parzialmente l'art. 37-ter, comma 2, sia pure preservandone la coerenza con il DPR 62/2023, attraverso un'esplicitazione della subordinazione delle prescrizioni restrittive di tale DPR rispetto alla normativa costituzionale ed europea. Per le ragioni sopra esposte, propongo di rivedere l'art. 37-ter, comma 2, del Codice etico nel senso seguente: Art. 37-ter [...] 2. Il dipendente gode della libertà di espressione e del diritto di critica, secondo quanto previsto dalle norme costituzionali, dalla Convenzione europea dei diritti dell'uomo e dal Diritto dell'Unione europea. Il dipendente si astiene da interventi o commenti che esulano dalla libertà di espressione e dal diritto di critica, segnatamente laddove essi possono nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti.			
17.	Come evidenziato dal Consiglio di Stato nel suo secondo parere (n.584 del 14 aprile 2023) sull'allora bozza del testo del D.P.R. 81/2023, la proposta di modifica di alcune norme del Codice etico e di comportamento del nostro Ateneo, nella fattispecie l'introduzione di nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione - correlate all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media- che recepiscono il		Cfr. annotazioni contributo n. 5 e n. 10. Ad oggi non risultano e non sono noti contenziosi pendenti.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
summenzionato DPR 81/2023 finiscono per codificare una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili. Vengono così prospettati nuovi obblighi di comportamento e restrizioni nell'uso dei mezzi di comunicazione che sono funzionali anche alla manifestazione del pensiero, rischiando di fatto di comprimere libertà costituzionalmente previste e tutelate. Al proposito, si rileva in particolare la criticità del art. 37 ter comma 1, dove l'uso del termine "ogni cautela", affinché le opinioni personali del dipendente - espresse tramite i propri account di social media - non siano ribaltate sull'Amministrazione, è di fatto onnicomprensivo e in quanto aspecifico potenzialmente facilitatore di conseguenti applicazioni arbitrarie. Un secondo esempio riguarda il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere? E, per aprire anche ad ulteriori interrogativi, come dovrebbero essere considerati un like, un retweet, o ancora l'uso di una emoji? Sono interventi? Sono commenti? Come esaurientemente discusso anche in commenti precedenti, si profila il concreto rischio che l'intera		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
comunità universitaria venga esposta agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento, ed anche alla connessa dubbiosità disparitaria circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi sarà preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. Infine va segnalato che quanto enunciato nel comma 4 dell'art. 37 ter - là dove si prevede il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente problema di coordinamento con il D. lgs. 24/2023, ovvero quello che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo nel nostro sistema, all'art. 15, la cosiddetta divulgazione pubblica. In conclusione, è allarmante che la proposta di modifica del codice etico cerchi di introdurre un principio di amplissima discrezionalità della pubblica amministrazione e dunque, nella fattispecie, dei vertici politici dell'Ateneo, ivi ricompresa la facoltà di restringere in maniera radicale legittimi spazi di dissenso politico e critica. Si consideri inoltre che stante l'impugnazione del DPR 81/2023, sarebbe stato molto più prudente attendere gli esiti della procedura giurisdizionale. Perplime tale solerzia nell'introduzione di norme che paiono essere tra l'altro in palese contrasto con quei principi di democraticità e inclusività che la		



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	governance afferma aver orientato la recente revisione dello Statuto di Ateneo.		
18.	Come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato nel suo secondo parere (n. 584 del 14 aprile 2023) sull'allora bozza del testo del D.P.R. 81/2023, anche nella proposta di modifica di alcune norme del Codice etico e di comportamento del nostro Ateneo le nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione - correlate all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media - finiscono per codificare una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili. Vengono così prospettati nuovi obblighi di comportamento e restrizioni nell'uso di mezzi di comunicazione che sono funzionali anche alla manifestazione del pensiero, rischiando di fatto di limitare libertà costituzionalmente previste e tutelate. Un primo esempio si ritrova nell'art. 37 ter comma 1, dove l'uso del termine "ogni cautela", affinché le opinioni personali del dipendente - espresse tramite i propri account di social media - non siano ribaltate sull'Amministrazione, è di fatto onnicomprensivo e quindi è facile che qualcosa sfugga nella sua dimensione pratica, con possibili conseguenti applicazioni arbitrarie. Un secondo esempio riguarda il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da		Cfr. annotazione contributo n. 5 e n. 10 Ad oggi non risultano e non sono noti contenziosi pendenti.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere? E, per aprire anche ad ulteriori interrogativi, come dovrebbero essere considerati un like, un retweet, o ancora l'uso di una emoji? Sono interventi? Sono commenti? • Ad esempio: recentemente, a seguito di una riforma statutaria, Unibo nel suo Magazine ha pubblicato un articolo autoelogiativo (https://magazine.unibo.it/a[...] -statuto-dell2019alma-mater), definendosi "piu' democratica ed inclusiva". Ora: 1. sulla base della dottrina costituzionale e dei fondamenti di scienza politica (discipline ampiamente insegnate in Unibo...) sarebbe tutto da discutere che il nuovo statuto è più democratico. 2. Sulla base dell'evidenza empirica, Unibo non è certo più inclusiva (visto che ha eliminato la doppia prefer che esisteva nella versione precedente dello Statuto). Cosa succederebbe se qualcuno, ad esempio un membro di Unibo esperto scientificamente di questi temi, criticasse sui propri social quella che sembra una evidente azione di "propaganda" istituzionale? Danneggerebbe l'immagine dell'ateneo o eserciterebbe una libertà di opinione costituzionalmente garantita? • Di conseguenza si corre il rischio di esporre l'intera comunità universitaria agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento, ed anche alla connessa dubbiosità		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
disparitaria circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi sarà preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. • Infine va segnalato che quanto enunciato nel comma 4 dell'art. 37 ter - là dove si prevede il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente problema di coordinamento con il D. lgs. 24/2023, ovvero quello che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo nel nostro sistema, all'art. 15, la cosiddetta divulgazione pubblica. • Sostanzialmente la proposta assegna una amplissima DISCREZIONALITA' all'amministrazione e, nel caso dell'Università, ai vertici politici dell'ateneo. Poiché la dinamica politica degli atenei non si differenzia da una qualsiasi dinamica politica (ci sono interessi particolari, maggioranze e minoranze, idee diverse, ecc...) le previsioni normative assegnano ai vertici politici dell'ateneo uno strumento potentissimo per restringere radicalmente gli spazi di dissenso "politico" dentro l'ateneo. • Infine: poiché il DPR 81 è al TAR, e non si sa cosa succederà (potrebbe tranquillamente finire alla Corte Costituzionale,) spiace davvero vedere quanto Unibo sia zelante nel recepirlo. Potrebbe tranquillamente aspettare il decorso della procedura giurisdizionale, senza pagare alcun costo. Oppure, Unibo		



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	avrebbe potuto sollevare la questione a livello pubblico e farsi fautrice di una battaglia in difesa della libertà di opinione e del buon senso comune (Unibo ha avuto in passato rettori che lo avrebbero fatto). • Invece si è deciso di procedere con velocità. A pensare male, si potrebbe ipotizzare che i vertici dell'ateneo siano impazienti di avere nelle mani questo strumento discrezionale per censurare il dissenso e poter procedere con narrazioni unilaterali		
19.	Emendamento all'Art. 37 Quater, comma 3 3. Qualora dal proprio account personale si evinca l'appartenenza all'Ateneo, il dipendente, nel pubblicare opinioni, giudizi o commenti su fatti, cose o persone INERENTI IL SISTEMA UNIVERSITARIO, precisa che si esprime a titolo personale. Propongo l'aggiunta della parte in maiuscolo (o testo analogo che riteniate più opportuno o chiaro).	ART.41, COMMA 4	Cfr. annotazione contributo n. 5. Inoltre, grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater (nuova numerazione art. 40 e art. 41). Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22.
20.	Art. 37 ter, punto 2. Ritengo che vada chiarito meglio cosa si intende per "interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale." Una formulazione alternativa potrebbe essere "interventi o commenti esplicitamente e intenzionalmente denigratori che ledano il prestigio, il decoro e l'immagine dell'Ateneo". Anche il riferimento ai social media non è chiaro nel testo, così come quello alla pubblica amministrazione in generale (una critica esplicita alle politiche governative lede l'immagine della pubblica amministrazione?). Si	ART. 40 ART. 41	Accolti parzialmente, in quanto pertinenti, specificando le norme. Viene integrato e specificato l'art. 41, comma 1 (ex art. 37-quater): "Il dipendente è pienamente responsabile dei contenuti e degli interventi che pubblica tramite il proprio account personale sui social media o altre piattaforme digitali/web e in quanto spazi potenzialmente pubblici si esprime con rispetto nei confronti di tutti gli utenti e si impegna a



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
potrebbe aggiungere nella premessa, dopo "Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica," anche "e garantendo che l'Università rimanga un luogo di discussione e di confronto di opinioni libere anche fortemente critiche". In generale, la definizione di "social media" appare estremamente generica e andrebbe esplicitata meglio. Ad esempio messaggi diretti non pubblici usando social media? (es. gruppi WhatsApp, gruppi privati su altre piattaforme, messaggi privati tramite piattaforme social, ecc.) Art. 37 ter, punto 3. Non è chiaro quali siano le comunicazioni che afferiscono "indirettamente" al servizio e anche questo punto è eccessivamente limitante, perché le riflessioni e il dibattito scientifico e professionale non sono confinati a luoghi e momenti predefiniti. Proposta: eliminare "indirettamente" o specificare "comunicazioni istituzionali". Art. 37 quater. Il punto (1) è necessario? Se l'account è "personale", dovrebbe essere ovvio che chiunque è responsabile di quello che posta. Potrebbe essere rimosso. Motivazione del commento - La proposta di modifica appare eccessivamente generica e suscettibile di interpretazioni. L'Università è sempre stata e deve essere luogo di discussione con possibilità di critica senza "timori" che portino ad una (auto) limitazione, mentre le definizioni di comportamenti illeciti o dannosi sono già regolamentate dalle leggi vigenti.		mantenere un comportamento corretto ed etico, in linea con il ruolo di dipendente pubblico. Specificato, anche, l'art. art. 40, comma 2 (ex art. 37-ter): "2. Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente, nel rispetto delle Istituzioni, si astiene da dichiarazioni pubbliche o interventi o commenti offensivi, oltraggiosi, discriminatori, anche attraverso il web, i social media, blog, forum o altre piattaforme digitali, benchè aperti a un numero limitato di utenti, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti". Per le osservazioni ulteriori cfr. annotazione contributo n. 5



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
21. Il TAR Lazio, nella sentenza del 17 Ottobre con cui respinge il ricorso della CGIL contro il DPR 13.06.2023 n. 81, motiva, fra l'altro, il rigetto, sulla base del fatto che il DPR non stabilisce regole precise ma è, per sua natura una "volizione preliminare", cioè: "un atto che, secondo quanto precisato di recente dal Consiglio di Stato (sez. III, 10 luglio 2020, n. 4464), reca "solo 'volizioni preliminari', cioè statuizioni di carattere generale, astratto e programmatico, come tali non idonee a produrre una immediata incisione nella sfera giuridica dei destinatari, essendo inidoneo a vincolare le successive decisioni di ciascuna Amministrazione al punto da non lasciare margine di discrezionalità in materia, essendo, anzi, destinato ad essere oggetto di intervento integrativo e specificativo da parte delle PP.AA." • Pertanto, le modifiche proposte da questo testo, limitandosi a recepire semplicemente il testo del DPR senza alcuna doverosa specificazione sono inaccettabili, poiché, come ci dice lo stesso TAR nella sentenza in oggetto: "la specificazione delle regole di cui al codice di comportamento generale adottato con il D. P.R. n. 62/2013, ed integrato giusta D.P.R. n. 81/2023, non solo non è inibita alle Pubbliche Amministrazioni, ma è anzi necessaria e prescritta dal legislatore, ancor più in quei punti in cui il Regolamento, dettando principi generali e "doveri minimi", non presenti una disciplina ed una descrizione di dettaglio delle fattispecie, adeguata e conforme alle esigenze e	/	Cfr. annotazione contributo n. 5. È stato previsto anche l'art. 41 (precedente numerazione art. 37-quater) quale ulteriore specificazione. Inoltre, grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater (nuova numerazione art. 40 e art. 41). Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22. Si ritiene utile precisare che il D.P.R. 62/2013 e ss.m.ii. è già in vigore e si applica.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
caratteristiche organizzative delle diverse Amministrazioni destinate a darvi applicazione, il che è ancor più vero con riguardo alla sempre maggiore diffusione di nuove modalità di lavoro ed alle differenti esigenze e modalità di utilizzo, nelle Amministrazioni, degli ausili digitali ed informatici a supporto dei dipendenti". • Il TAR del Lazio ricorda anche che le Amministrazioni devono dettagliare le norme generali: "stante l'illustrato quadro normativo, la genericità e astrattezza delle norme regolamentari gravate, che devono essere ex lege specificate e integrate da ciascuna Amministrazione (con possibile censurabilità di eventuali sanzioni, ove adottate in assenza di disciplina di dettaglio). • Insomma: Unibo deve riscrivere quanto ci viene qui proposto poiché (dice sempre il TAR del Lazio: "l'articolo 54 del D.lgs n. 165/2001, richiamato espressamente all'articolo 1 del D.P.R. n. 62/2013, ai commi 1 e 5, nel descrivere il sistema delle fonti sussistente in relazione alla eziologia delle regole comportamentali del dipendente pubblico, prevede espressamente che il codice di comportamento definito dal Governo rappresenti solo il punto di partenza e la norma fondamentale alla quale le Amministrazioni devono ispirarsi nell'adozione del proprio codice di comportamento, destinato poi ad integrare e specificare il primo" • Ad Unibo, pertanto, NON RESTA CHE RITIRARE IL TESTO POSTO IN CONSULTAZIONE E PREPARARE UNO CHE RISPETTI LE NORME VIGENTI.... La sentenza del		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	TAR è scaricabile qui: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schemata=tar_rm&nrg=202312275&nomeFile=202315978_20.html&subDir=Provvedimenti		
22.	Aggiungere al comma 2 dell'art. 37 ter "nel rispetto delle istituzioni, si astiene da interventi o commenti o dichiarazioni pubbliche offensive o inappropriate, anche attraverso i social media, i blog o i forum" : Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente, nel rispetto delle istituzioni, si astiene da interventi o commenti o dichiarazioni pubbliche offensive o inappropriate, anche attraverso i social media, i blog o i forum, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale.....	ART. 40	Accolto , in quanto pertinente per specificare ulteriormente la norma. Integrato e meglio specificato l'art. 40 comma 2 (ex. art. 37-ter) "2.Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente, nel rispetto delle Istituzioni, si astiene da dichiarazioni pubbliche o interventi o commenti offensivi, oltraggiosi, discriminatori, anche attraverso il web, i social media, blog, forum o altre piattaforme digitali, benchè aperti a un numero limitato di utenti, che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti."
23.	In una recente sentenza del Tar del Lazio (17 Ottobre 2023), consultabile al link: https://portali.giustizia-amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schemata=tar_rm&nrg=202312275&nomeFile=202315978_20.html&subDir=Provvedimenti	ART. 40	Le norme sono state specificate, sebbene a mero titolo esemplificativo, come nell'art. 41 (ex art. 37-quater)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
amministrativa.it/portale/pages/istituzionale/visualizza?nodeRef=&schema=tar_rm&nrg=202312275&nomeFile=202315978_20.html&subDir=Provvedimenti e con la quale è stato rigettato il ricorso proposto dalla FLC-CGIL contro il D.P.R. 81/2023, si afferma con chiarezza che il Regolamento di cui al D.P.R. 62/2013 - innovato proprio dal D.P.R. 81/2023 - rappresenta un atto di volizione preliminare, contenente statuizioni di carattere generale, astratto e programmatico. Gli articoli 11 bis e 11 ter del D.P.R. 81/2023, negli ambiti in cui la fattispecie richiede una specificazione di dettaglio, richiamano espressamente la necessaria attività di integrazione e di regolazione che è demandata alle singole Amministrazioni pubbliche. In effetti il Regolamento innovato dal D.P.R. 81/2023, dettando principi generali e doveri minimi, non presenta di per sé una disciplina ed una descrizione di dettaglio delle fattispecie, al tempo stesso adeguata e conforme alle esigenze e alle caratteristiche organizzative delle diverse Amministrazioni pubbliche destinate a darvi applicazione. Questo è ancora più vero con riguardo alla sempre maggiore diffusione di nuove modalità di lavoro e alle differenti esigenze e modalità di utilizzo - nelle Amministrazioni pubbliche - degli ausili digitali e informatici a supporto del personale. Negli articoli 37 bis, ter e quater della bozza di nuovo Codice etico di Unibo ci si limita di fatto a riprendere quanto scritto negli articoli 11 bis e ter del D.P.R.		Inoltre, grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater – nuova numerazione art. 40 e art. 41. Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22. Si ritiene utile precisare che il D.P.R. 62/2013 e ss.m.ii è in vigore e si applica.



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
81/2023, ma in questo modo le eventuali sanzioni previste, in assenza di una disciplina di dettaglio delle condotte censurabili, sarebbero fatalmente affidate al buon senso, quando non all'arbitrio, dei decisori di turno. Di conseguenza ritengo che la bozza del nuovo Codice etico vada ripensata in profondità, per tenere conto di quanto appena segnalato.			
24.	In questa sezione, alcune nuove norme sono legate alla sfera strettamente individuale e incidono sulla libertà di espressione dei singoli. La relazione diretta con profilo, ruolo, attività e risorse istituzionali, oppure tra contenuti espressi ed ente sono, nella mia visione, imprescindibili. Inoltre sebbene alcune integrazioni si leghino a norme nazionali, lo Stesso Consiglio di Stato ne ha stabilito le criticità evidenti e dovremmo tenerle presenti. Art. 37 ter Utilizzo dei mezzi di informazione e dei social media-Comma 1: "Nell'utilizzo dei propri account di social media, il dipendente utilizza ogni cautela affinché le proprie opinioni o i propri giudizi su eventi, cose o persone, non siano in alcun modo attribuibili direttamente all'Amministrazione". Per me, questo comma sarebbe da eliminare, anche se ispirato alla recente normativa nazionale, poiché parla di account personale, che per definizione contiene opinioni personali e non istituzionali, per le quali esistono pagine dedicate. Certamente, l'espressione "ogni cautela" è troppo generica e apre ad applicazioni arbitrarie, andrebbe	ART. 40	Accolto parzialmente, come il contributo n. 25 (cfr. relativa annotazione). È stato, poi, ulteriormente precisato l'art. 40 (ex art. 37-ter), al comma 2 e al comma 4. La specificazione della "cautela" è contenuta nell'art. 41 comma 4 (ex art. 37-quater), nella quale è previsto: "precisa che si esprime a titolo personale". Inoltre, grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater (nuova numerazione art. 40 e art. 41) Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22 Per le ulteriori osservazioni cfr. annotazione al contributo n. 5.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
smorzata/chiarita. Comma 2: “Fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all’immagine dell’Ateneo o della pubblica amministrazione in generale. Resta fermo il diritto di ciascuno di rappresentare nelle sedi competenti, ivi compresa la segnalazione alle organizzazioni sindacali, situazioni, fatti o atti ritenuti lesivi dei propri diritti”. Questo comma, per me, non mi è chiaro: cosa c’è fra la libertà di espressione, il diritto di critica e il diritto a rappresentare nelle sedi competenti eventuali lesioni ai propri diritti, da una parte e il decoro dell’ente dall’altra? Inoltre, quali saranno “interventi o commenti” sanzionabili? Art. 37 quater Social media policy- Comma 1 “... e si esprime con rispetto nei confronti di tutti gli utenti”: per me andrebbe eliminato, poiché si tratta di account personali e di una generale forma di educazione, non si citano relazioni con l’Ateneo. Comma 3. “Qualora dal proprio account personale si evinca l’appartenenza all’Ateneo, il dipendente, nel pubblicare opinioni, giudizi o commenti su fatti, cose o persone, precisa che si esprime a titolo personale”. Questo comma secondo me è da eliminare, poiché le opinioni dell’istituzione vengono trasmesse attraverso le pagine social ufficiali di cui l’istituzione dispone, non vi è rischio di confusione con gli account personali. Mi pare anche poco realistico pensare che in ogni post una persona possa curare questa		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
specifica; inoltre, come si fa con commenti, like, rilanci ecc? Fra gli account social personali, possono risultare particolari quelli di chi incarna cariche istituzionali e di indirizzo dell'ente, poiché nell'arco temporale in cui ricopre la carica, la persona incarna l'istituzione e/o ne è immagine/portavoce: sono ruoli molto particolari e caratterizzati dalla "sovrapposizione" persona-istituzione, per altro soggetti ad elevata esposizione mediatica. Come per i dirigenti, si potrebbero prevedere articoli dedicati a queste delicate funzioni			
25.	Il codice etico non deve essere utilizzato per zittire coloro che dissentono da azioni e posizioni prese dall'Università così come dallo Stato italiano eventualmente espresse anche a mezzo di social media a titolo personale da parte del dipendente pubblico. Lo Stato e l'Università statale non sono i detentori della verità a priori, perché non lo è nessuno, e non possono arrogarsi il diritto di stabilire chi può esprimere una posizione o meno, e a maggior ragione soprattutto se questo avviene a livello personale e non istituzionale. Lo stesso Consiglio di Stato inoltre ha espresso il suo parere critico sul testo di legge a cui Unibo intende armonizzarsi per via dell'indeterminatezza su cosa sia lecito e cosa meno e sul fatto che sia lasciato troppo spazio all'interpretazione. Che il nuovo codice etico non diventi una bavaglio per reprimere il dissenso. Il dissenso è un elemento dialettico positivo per la società proprio dal momento che la verità non è nota a priori e	/	Grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater (nuova numerazione art. 40 e art. 41). Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22. È utile precisare che il D.P.R. 62/2013, così come modificato dal D.P.R. 81/2013, è già in vigore e si applica. Per le ulteriori osservazioni cfr. annotazioni contributo n. 5.



Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	vi sono parti di conoscenza che esso potrebbe far emergere a beneficio di tutti. Per volgarità, diffamazione, insulti o simili esistono già gli strumenti legali per intervenire.		
26.	Vorrei sottolineare l'assurdità dell'invasione sulla sfera privata dei lavoratori da parte del Governo ed eventualmente della governance d'Ateneo, qualora dovesse seguire la stessa linea. Inoltre, sembra che si addebiti al singolo lavoratore o alla singola lavoratrice l'interpretazione da parte di un terzo soggetto circa l'attribuzione all'istituzione/ente di dichiarazioni fatte dai lavoratori sui social o in altri contesti: questa è semplice censura! Solo se il lavoratore dichiara espressamente e senza averne titolo che una determinata affermazione è fonte dell'amministrazione per la quale lavora può essere perseguibile, ma non di certo se quelle dichiarazioni vengono ricondotte all'ente per una libera interpretazione di un terzo soggetto. Non si fanno processi alle intenzioni, ma si guarda alla sostanza delle azioni commesse. Spostiamo il focus su cosa fa il lavoratore, su cosa afferma e se ciò rientra nella libertà personale di espressione (non solo per ragioni sindacali, ma anche per individuali motivazioni politiche e valoriali). E togliamo di torno anche l'equivoco per cui la rivelazione di una verità diventa un tabù se provoca imbarazzo o lede l'immagine o la reputazione dell'ente, perché se quello che viene dichiarato non è provato come falso e calunnioso (e per questo ci sono già delle	ART. 40	Cfr. annotazioni contributi n. 5 e n. 10



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
apposite previsioni normative), allora è un'attività legittima, perché magari la reputazione e l'immagine l'hanno rovinata coloro che hanno messo in campo certe azioni, scelte e decisioni, quelle sì imbarazzanti. Come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato nel suo secondo parere (n. 584 del 14 aprile 2023) sull'allora bozza del testo del D.P.R. 81/2023, anche nella proposta di modifica di alcune norme del Codice etico e di comportamento del nostro Ateneo le nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione - correlate all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media - finiscono per codificare una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili. Vengono così prospettati nuovi obblighi di comportamento e restrizioni nell'uso di mezzi di comunicazione che sono funzionali anche alla manifestazione del pensiero, rischiando di fatto di limitare libertà costituzionalmente previste e tutelate. Un primo esempio si ritrova nell'art. 37 ter comma 1, dove l'uso del termine "ogni cautela", affinché le opinioni personali del dipendente - espresse tramite i propri account di social media - non siano ribaltate sull'Amministrazione, è di fatto omnicomprensivo e quindi è facile che qualcosa sfugga nella sua dimensione pratica, con possibili conseguenti applicazioni arbitrarie. Un secondo esempio riguarda il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere? E, per aprire anche ad ulteriori interrogativi, come dovrebbero essere considerati un like, un retweet, o ancora l'uso di una emoji? Sono interventi? Sono commenti? Di conseguenza si corre il rischio di esporre l'intera comunità universitaria agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento, ed anche alla connessa dubbiosità disparitaria circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi sarà preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. Infine va segnalato che quanto enunciato nel comma 4 dell'art. 37 ter - là dove si prevede il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente problema di coordinamento con il D. lgs. 24/2023, ovvero quello che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo nel nostro sistema, all'art. 15, la cosiddetta divulgazione pubblica.		
27. all'art. 37 rapporti con il pubblico comma 3 inserire il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza.....astenedosi da	ART. 39 COMMA 3 ART. 38	Accolti , in quanto pertinenti per ulteriore specificazione. L'art. 39, comma 3 (ex art. 37-bis) viene così integrato:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dichiarazioni o comportamenti dai quali possano derivare pregiudizi all'immagine e all'imparzialità dell'Ateneo. All'art. 37 bis comma 3 adotta ogni utile misura di sicurezza atta ad evitare che delle credenziali vengano a conoscenza di altri soggetti		"3. Il dipendente è responsabile del contenuto dei messaggi inviati e adotta ogni misura di sicurezza utile per evitare che altri soggetti possano venire a conoscenza delle credenziali di autenticazione ai sistemi informatici di Ateneo." L'art. 38 (ex. 37) viene così integrato e riorganizzato: "1. Nei rapporti con il pubblico, il dipendente: a) favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione; b) risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo; c) si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale, orientando in ogni caso il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buon andamento; d) assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			2. Il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità, astenendosi da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e/o di altri soggetti o dai quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali."
28.	art 37 comma 3 da eliminare la genericità di ciò che può essere ritenuto lesivo della reputazione dell'Ateneo espone i dipendenti a qualsiasi ritorsione	ART. 38	Cfr. annotazione contributo n. 5. L'art. 38, ex art. 37, è stato inoltre riorganizzato e ulteriormente specificato (cfr. annotazione contributo n. 27)
29.	Art. 37 comma 3 Per evitare una formulazione troppo stringente che limiti la libertà di espressione garantita dalla Costituzione, suggerisco la seguente formulazione del comma 3 dell'art. 37 dedicato ai Rapporti col pubblico, anche perché l'attuale enunciazione si concentra sul rischio di nuocere all'immagine e al decoro dell'amministrazione come se fosse una conseguenza diretta della dichiarazione del dipendente, piuttosto che l'effetto di una cattiva gestione che il dipendente ha solo svelato e/o rivelato. Di seguito una riformulazione che evita una previsione che sa di censura, "3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, POLITICI E DELLA LIBERA MANIFESTAZIONE DEL PENSIERO DI CUI ALL'ART. 21 DELLA	ART. 38	Cfr. annotazione contributo n. 5. L'art. 38, ex art. 37, è stato inoltre riorganizzato e ulteriormente specificato (cfr. annotazione contributo n. 27)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	COSTITUZIONE, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche FALSE nei confronti dell'amministrazione che, IN QUANTO INGIUSTE E NON RISPONDENTI AL VERO, POSSONO nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale."		
31.	Criticita' revisione codice etico art 37 ter comma 1,2, 4: Con questa vorrei esprimere le mie forti perplessita' rispetto alla proposta di revisione del codice etico. Come è stato messo in evidenza dal Consiglio di Stato nel suo secondo parere (n. 584 del 14 aprile 2023) sull'allora bozza del testo del D.P.R. 81/2023, anche nella proposta di modifica di alcune norme del Codice etico e di comportamento del nostro Ateneo le nuove regole di condotta per la tutela dell'immagine della pubblica amministrazione - correlate all'uso delle tecnologie informatiche, dei mezzi di informazione e dei social media - finiscono per codificare una pluralità di regole connotate da un elevato dettaglio casistico, ma al contempo da una indeterminatezza delle condotte sanzionabili. Vengono così prospettati nuovi obblighi di comportamento e restrizioni nell'uso di mezzi di comunicazione che sono funzionali anche alla manifestazione del pensiero, rischiando di fatto di limitare libertà costituzionalmente previste e tutelate. Un primo esempio si ritrova nell'art. 37 ter comma 1, dove l'uso del termine "ogni cautela", affinché le opinioni personali del dipendente -	ART. 40	Cfr. annotazione contributi n. 5 e n. 10 Inoltre, grazie ad alcuni contributi, sono state ulteriormente specificate alcune norme, quali l'art 37-ter e 37-quater (nuova numerazione art. 40 e art. 41). Cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
esprese tramite i propri account di social media - non siano ribaltate sull'Amministrazione, è di fatto omnicomprendivo e quindi è facile che qualcosa sfugga nella sua dimensione pratica, con possibili conseguenti applicazioni arbitrarie. Un secondo esempio riguarda il comma 2 dell'art. 37 ter, dove si prevede che "fatti salvi la libertà di espressione e il diritto di critica, il dipendente si astiene da interventi o commenti che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'Ateneo o della pubblica amministrazione in generale". Quali saranno le condotte sanzionabili? Quali gli interventi e i commenti che possono nuocere? E, per aprire anche ad ulteriori interrogativi, come dovrebbero essere considerati un like, un retweet, o ancora l'uso di una emoji? Sono interventi? Sono commenti? Di conseguenza si corre il rischio di esporre l'intera comunità universitaria agli eccessi degli spazi interpretativi d'intervento, ed anche alla connessa dubbiosità disparitaria circa l'attivazione delle procedure disciplinari da parte di chi sarà preposto ad assicurare il rispetto e a sanzionare la violazione delle nuove norme. Infine va segnalato che quanto enunciato nel comma 4 dell'art. 37 ter - là dove si prevede il divieto di divulgazione di dati, documenti, anche istruttori, e informazioni di cui il dipendente abbia la disponibilità, a meno che non siano di pubblico dominio, per ragioni estranee al rapporto di lavoro con l'Amministrazione - presenta un evidente problema di		



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
coordinamento con il D. lgs. 24/2023, ovvero quello che ha recepito la Direttiva UE 2019/1937 introducendo nel nostro sistema, all'art. 15, la cosiddetta divulgazione pubblica.			

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1.	Abrogazione parte dell'art. 31 c. 3 - La seguente frase "Sono altresì vietati gli incarichi assunti in contrasto con la disciplina sull'utilizzo del marchio o dei segni distintivi dell'Ateneo, che arrechino danno all'immagine dell'Ateneo, che siano in contrasto con i fini istituzionali dello stesso, o per i quali esistano ragioni ostative di opportunità" introducono fattispecie talmente vaghe e indefinite da rendere pericolosamente vicino all'incostituzionalità la norma. Come fa un dipendente a sapere in anticipo quali attività sono ammesse o meno, spt in relazione ai "motivi di opportuni"?	ART. 32	La norma risulta coerente con i principi del Codice etico di Ateneo e con i Regolamenti di Ateneo in materia (cfr. anche art. 14 del Codice etico e di comportamento di Ateneo; art. 3 del Regolamento per la disciplina degli incarichi extraistituzionali del personale dirigente, tecnico amministrativo e dei collaboratori esperti linguistici e artt. 3-4 del Regolamento recante la disciplina del regime delle incompatibilità e del procedimento del rilascio delle autorizzazioni per l'assunzione di incarichi extraistituzionali dei professori e dei ricercatori universitari. Le valutazioni,



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			inoltre, vengono effettuate in concreto. Inoltre, per il prevalente orientamento giurisprudenziale spetta al datore di lavoro pubblico la valutazione circa la legittimità dell'incarico e della sua compatibilità con i compiti propri dell'uffici (cfr. Cass. Sent. n. 18206/2020) Si richiama, inoltre, l'armonia con: • l'art. 98 Cost. (Servizio esclusivo della Nazione/istituzione); • l'art. 97 cost. buon andamento e imparzialità); • l'art. 2015 cod. civ. (fedeltà); • l'art. 2104 cod. civ. (diligenza e interesse impresa/istituzione).
2.	Eliminare l'aggiunta dell'art. 15 comma 3 - Eliminare l'aggiunta perché pericolosa. Il testo: "I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere notizie parziali o scorrette, verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto comunicato." Si tratta di una affermazione che può andare bene come presupposto generale. Ma non va bene quando viene presa come base di un impianto sanzionatorio. Cosa sia una informazione scorretta o parziale, chi lo decide? Raramente esistono informazioni assolutamente scorrette o assolutamente parziali. Si pongono qui le basi per censure ideologiche	Numerazione invariata	La formulazione dell'articolo risulta coerente sia con la normativa in materia di riservatezza sia con la giurisprudenza prevalente che in materia di diritto di cronaca e di diffusione di notizie precisa che devono essere rispettati: i limiti della verità del fatto narrato, dell'interesse pubblico alla sua conoscenza (pertinenza) e della correttezza (continenza) con cui il fatto viene riferito. Inoltre, per non incorrere in deformazioni sostanziali della notizia e per evitare che assumano una valenza lesiva della reputazione della persona (oppure dell'istituzione) alla quale sono rivolti, "l'autore non



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			deve introdurre elementi aggiuntivi e deve esaminare, verificare e controllare, in termini di adeguata serietà professionale, la consistenza della relativa fonte di informazione". (cfr. Cass. Sez. V, 27/2/1997, Cass. Sez. V, 23/10/1995, Cass. Sent. n. 25420/17 del 26.10.2017 e altre)
3.	Art.15 comma 3 eliminare 'compresi i social media' i social media sono dei mezzi di comunicazione particolari, appartengono ad una sfera anche privata del comportamento sociale, inserirli così in una norma pensata e scritta quando il fenomeno nemmeno esisteva sembra creare problematiche specifiche non chiarificabili tramite la semplice aggiunta nel comma. Come si usa in modo corretto un social? come capire quali testi e immagini possano ledere il prestigio dell'università? devono avere dei loghi istituzionali? bisogna tenere un linguaggio professionale anche quando si scherza con un amico? devo limitare le mie opinioni personali se in contrasto con la politica perseguita dalla università?	Numerazione invariata	Si rinvia all'annotazione del contributo n. 5 dell'ambito Tecnologie informazioni, mezzi di informazione e social media. Si rammenta, inoltre, che "la tutela del nome e dell'immagine dell'Università" (art. 15) è una norma già prevista dal Codice etico e di comportamento di Ateneo sin dal 2014. In questa sede è stata solo ulteriormente specificata.
4.	Estendere il codice etico agli studenti e associazioni studentesche - Il codice etico, in particolare per la tutela dell'immagine Unibo sui social media, va esteso agli studenti.		Il Codice etico e di comportamento è già esteso agli studenti, in quanto rientranti nella definizione di Comunità universitaria come previsto dall'art. 2, comma 4 della Legge 240/2010 e recepito nell'art. 2 (Ambito di applicazione) del Codice etico e di comportamento di Ateneo.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
5.	Eliminare le ragioni ostative di opportunità in quanto non specificate e specificabili oggettivamente e quindi presupposto per abusi.	ART. 32	Cfr. annotazione contributo n. 1
6.	Art. 20 comma 4 occorre specificare che la logica del contenimento dei costi deve essere compatibile con il rispetto dell'ambiente e le esigenze di salvaguardia della dignità delle persone	ART. 20	Accolto , in quanto pertinente e coerente con i principi dell'ordinamento e la normativa specifica in materia. Integrato il comma 4 dell'art. 20 (Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente): "4. La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative avviene nel rispetto dell'ambiente e della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Deve seguire una logica di contenimento dei costi orientata anche all'efficienza energetica, che non pregiudichi la qualità dei risultati dell'azione amministrativa."
7.	art 15, c.3 introduce elementi di estrema vaghezza e discrezionalità, quali sono i confini che delimitano ciò che può nuocere al nome o al prestigio dell'Università? Se ad es. scrivo su un social che mio figlio è andato a lezione in un'aula strapiena sarò sanzionato?!	INVARIATA	Cfr. annotazione contributo n. 2 Si rammenta, inoltre, che "la tutela del nome e dell'immagine dell'Università" (art. 15) è una norma già prevista dal Codice etico e di comportamento di Ateneo sin dal 2014. In questa sede è stata solo ulteriormente specificata.
8.	Art. 20 comma 4: Logica di contenimento dei costi solo nel rispetto della salute e della sicurezza Con riferimento alla gestione delle risorse ed alla logica di contenimento dei costi (art. 20, comma 4), è		Accolto (cfr. anche annotazione contributo n. 6) Integrato il comma 4 dell'art. 20 (Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente):



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
fondamentale ribadire che in nessun caso si possa derogare ai principi ed alle norme che tutelano la salute e la sicurezza nei luoghi di lavoro. In particolare, la logica di contenimento dei costi non può per nessun motivo comportare ad esempio che venga tolta l'acqua calda nei servizi delle varie strutture, che vengano abbassate le temperature d'inverno al di sotto di quelle previste per riscaldare a sufficienza gli ambienti di lavoro, o che addirittura vengono spesi per una parte dell'orario di servizio. Analogamente, anche in estate la logica di contenimento dei costi, ammantata dalla giustificazione della sostenibilità ambientale, non può comportare il disagio di temperature fuori misura portando a limitare il condizionamento dei luoghi di lavoro. Pertanto, è importante ribadire anche nell'articolato la priorità assegnata alla tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori. Il testo suggerito all'art. 20 comma 4 è quindi il seguente: "4. La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi che non pregiudichi LA SALUTE E LA SICUREZZA DEI LAVORATORI E la qualità dei risultati dell'azione amministrativa."			"4. La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative avviene nel rispetto dell'ambiente e della normativa in materia di sicurezza e salute nei luoghi di lavoro. Deve seguire una logica di contenimento dei costi orientata anche all'efficienza energetica, che non pregiudichi la qualità dei risultati dell'azione amministrativa."
10.	Art. 15 comma 1 e 3: Utilizzo del nome dell'Ateneo, social media e prestigio Cosa si intende per "Non è consentito l'utilizzo del nome (...) dell'Università"? Se un dipendente partecipa ad una petizione che riguarda il mondo accademico, nella quale è previsto che si inserisca	ART. 15	L'uso del marchio è disciplinato dal regolamento di Ateneo in materia al quale la norma fa esplicito rinvio. Per le ulteriori osservazioni cfr. annotazioni al contributo n. 5 dell'Ambito tecnologie informatiche, mezzi di informazione e



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
l'affiliazione, si potrà scrivere accanto al proprio nome che si lavora presso l'Università di Bologna o presso un Dipartimento? Oppure anche questo elementare esercizio di democrazia non sarà consentito? Inoltre, lasciamo fuori le regole lavorative dalla vita privata! Il dipendente è libero di dire o scrivere ciò che vuole nella sua sfera privata e sui social, salvo che non commetta reato di calunnia o diffamazione, cosa che è già normata e non richiede ulteriori specificazioni all'interno del Codice etico. Mi sembra che le proposte nella tavola sinottica vadano anche oltre il contenuto del DPR 81/2023, pertanto suggerisco una mitigazione che ribadisca la libertà di espressione ed elimini social media e sfera privata dall'ambito di applicazione, e che si limiti ad impedire l'uso del nome solo nelle attività istituzionali non previste e non come semplice indicazione dell'affiliazione accanto al proprio nome. 1. L'Università richiede a tutti i componenti della comunità di rispettare il nome e il prestigio dell'Istituzione e di astenersi, DURANTE L'ORARIO DI SERVIZIO, da comportamenti suscettibili di lederne l'immagine. Non è consentito l'utilizzo del nome, del marchio o dei segni distintivi dell'Università per scopi non istituzionali o secondo modalità non previste dalla disciplina di Ateneo, SALVO L'UTILIZZO DEL NOME DELL'ATENEIO COME AFFILIAZIONE ASSOCIANDOLA AL PROPRIO NOME O NELL'ATTIVITA' DI SCAMBIO DI INFORMAZIONI SU QUESTIONI CHE RIGUARDANO		social media. Inoltre, gli art. 40 e 41 (ex art. 37-ter e 37-quater) precisano l'uso di account personali e grazie ad alcuni contributi, sono stati ulteriormente specificati. (cfr. anche annotazione contributo n. 20 e n. 22 Ambito tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
L'ATENEO NELL'ESERCIZIO DELLA LIBERTA' DI ESPRESSIONE DI CIASCUN INDIVIDUO." ... omissis... COMMA 3 RIPORTATO DI SEGUITO DA ABROGARE IN TOTO, IN QUANTO RIDONDANTE SU ALCUNI ASPETTI E SUSCETTIBILE DI INCOSTITUZIONALITA' PER IL RESTO DELL'ARTICOLATO: 3. I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione IS, compresi i social media, in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università. I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere notizie parziali o scorrette, verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto comunicato."			
11.	Osservazioni art. 3 pag 9 (art. 15) - "I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere notizie parziali o scorrette, verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto comunicato" Proposta: I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere informazioni false, verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto intendono comunicare" Motivazione: difficile misurare o verificare la completezza dell'informazione (es: esiste un nuovo corso, requisiti per accedere al corso, deroghe ai requisiti per accedere ecc.: dov'è la soglia della notizia incompleta?). Inoltre, "verificare preventivamente	NUMERAZIONE INVARIATA	Accolto parzialmente. Per maggiore chiarezza della norma, l'art. 15 comma 3 è così parzialmente integrato, aggiungendo "viene": "I componenti della comunità universitaria utilizzano tutti i mezzi di comunicazione, compresi i social media, in modo corretto e nel rispetto dell'Istituzione e della riservatezza delle persone, evitando di diffondere informazioni, testi o immagini che possano nuocere al nome e al prestigio dell'Università. I componenti della comunità universitaria, anche al fine di non diffondere notizie parziali o scorrette,



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Incarichi, identità, sicurezza

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
quanto comunicato" è illogico (se deve essere una verifica preventiva, la comunicazione non è ancora avvenuta); ed è ambiguo perché non esclude che tutti debbano verificare preventivamente quello che comunicano tutti gli altri. Grazie per l'attenzione.			verificano preventivamente la correttezza e la completezza di quanto viene comunicato" Rispetto alle ulteriori osservazioni, cfr. annotazione contributo n. 2 e n. 5)

Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1.	Art. 37 Rapporti con il pubblico; co. 3. 3. Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, e fatta salva la superiore istanza di non rilasciare false dichiarazioni e di tutelare la verità, il dipendente	ART. 38	Il criterio della correttezza delle informazioni è previsto dalla nuova formulazione dell'art. 15 del Codice etico e di comportamento nella sua formulazione oggetto di proposta di modifica e pubblicata. L'art. 38 (ex 37) è stato riorganizzato e maggiormente precisato a seguito di alcuni contributi (cfr. annotazione contributi n. 2 e n. 5)
2.	Art. 20 Uso delle risorse istituzionali e rispetto dell'ambiente – comma 4: "La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento	ART. 38, COMMA 1	Accolto parzialmente, in quanto pertinente e coerente con i principi dell'ordinamento e della normativa specifica in materia. Riformulato e riorganizzato l'art. 38 (ex art. 37):

A cura della Direzione generale – dott.ssa Sabrina Luccarini
con il supporto della Funzione professionale Legal design analyst – dott.ssa Anna Fulvia Mestolo



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dei costi che non pregiudichi la qualità dei risultati dell'azione amministrativa". Suggesto delle precisazioni: "La gestione delle risorse dell'Università ai fini dello svolgimento delle attività amministrative deve seguire una logica di contenimento dei costi, che non pregiudichi la qualità DEI PROCESSI E DEI risultati dell'azione amministrativa, IL RISPETTO DELLE NORME VIGENTI E DEI DIRITTI DI DIPENDENTI E UTENTI". Art. 37 comma 1: "orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente" è una espressione forse troppo ampia, nel senso che i dipendenti della PA, nell'esercizio delle proprie funzioni e nel ricercare la soddisfazione dell'utente devono tenere in considerazione altri fattori oltre alla soddisfazione dell'utente (finalità/obiettivi dell'ente, priorità organizzative, regole, processi, gli stessi principi di economicità richiesti nel comma 4-art 20, principi di correttezza e trasparenza ecc), che secondo me qui sarebbe utile menzionare. Art. 37 comma 3: "Salvo il diritto di esprimere valutazioni e diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali, il dipendente si astiene da dichiarazioni pubbliche offensive nei confronti dell'amministrazione o che possano nuocere al prestigio, al decoro o all'immagine dell'amministrazione di appartenenza o della pubblica amministrazione in generale". Secondo me, occorre specificare "... il dipendente, NELL'ESERCIZIO DELLE PROPRIE FUNZIONI O COMUNQUE IN VESTE ISTITUZIONALE". Diversamente, mi		"1.Nei rapporti con il pubblico, il dipendente: a) favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione; b) risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo; c) si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale, orientando in ogni il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buon andamento; d) assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza. 2. Il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità, astenendosi da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e/o di altri soggetti o dai quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	pare che siamo nell'ambito della libera espressione di pensiero e relativi limiti legali previsti dall'ordinamento.		diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali."
3.	l'operato di una p.a. è orientato verso l'utenza, non si comprende quindi la ratio di un richiamo nel codice etico, nel caso di una istituzione come l'Università si profila poi la contrapposizione tra utenza interna ed esterna, tra studenti e corpo docente, nel caso di un lavoratore distolto da un servizio al pubblico per svolgere attività in favore di un direttore di dipartimento, chi sarà eventualmente richiamato? Il direttore non credo proprio.	ART. 38, COMMA 1	Non si ravvede alcuna contrapposizione. Si pone l'attenzione sul fatto che anche i rapporti tra personale docente e studentesse e studenti sono disciplinati dall'art. 5.
4.	art 37 comma 3 da eliminare la genericità di ciò che può essere ritenuto lesivo della reputazione dell'Ateneo espone i dipendenti a qualsiasi ritorsione	ART. 38	Si rinvia all'annotazione del contributo n. 5, ambito "tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media)
5.	Art. 37 comma 1 sull'orientamento alla soddisfazione dell'utente. La Costituzione stabilisce all'art.97 che la bussola dell'agire amministrativo è rappresentata dall'imparzialità e dal buon andamento. Non di certo dall'orientamento alla soddisfazione dell'utente, sia perché non è detto che l'utente abbia ragione e che quello che chiedi sia fattibile, ma anche perché in taluni casi ci sono limiti di risorse che non consentono di soddisfare l'utente e non per via di una mancanza del lavoratore. Pertanto, è alquanto inopportuno inserire così com'è il dettato della modifica di cui al DPR 81/2023. Il		Accolto parzialmente, per ulteriore specificazione dell'art. 38 (ex art. 37). Cfr. annotazione contributo n. 2. Riorganizzato e riformulato l'art. 38 (ex art. 37): "1.Nei rapporti con il pubblico, il dipendente: a) favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione;



Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
rischio di assecondare questo genere di orientamento che appartiene di più al settore privato è quello di esercitare una disintegrazione del ruolo di garante delle procedure amministrative in capo al dipendente pubblico, rischiando di instaurare una dittatura della customer satisfaction in piena contraddizione col dettato costituzionale. Il dipendente pubblico non è lì per soddisfare gli interessi particolari degli utenti, ma per garantire un servizio pubblico, il quale non ha mai un orizzonte individualistico e privatistico, ma un orizzonte collettivo. Sarebbe opportuno circostanziare e condizionare tale orientamento alla concreta possibilità di dar seguito alle richieste dell'utente con una formulazione che relativizzi il tutto: "orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, sempre nel rispetto dell'art. 97 e salvo che non si tratti di richieste illegittime e/o non realizzabili sulla base della disponibilità di risorse e dei vincoli presenti in Ateneo".		b) risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo; c) si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale, orientando in ogni il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buon andamento; d) assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza. 2. Il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità, astenendosi da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e/o di altri soggetti o dai quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali."



Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
6. NO all'orientamento incondizionato alla soddisfazione dell'utente Art. 37 comma 1 sull'orientamento alla soddisfazione dell'utente. La Costituzione stabilisce all'art.97 che la bussola dell'agire amministrativo è rappresentata dall'imparzialità e dal buon andamento. Non di certo dall'orientamento alla soddisfazione dell'utente, sia perché non è detto che l'utente abbia ragione e che quello che chieda sia fattibile, ma anche perché in taluni casi ci sono limiti di risorse che non consentono di soddisfare l'utente e non per via di una mancanza del lavoratore. Pertanto, è alquanto inopportuno inserire così com'è il dettato della modifica di cui al DPR 81/2023. Il rischio di assecondare questo genere di orientamento che appartiene di più al settore privato è quello di esercitare una disintegrazione del ruolo di garante delle procedure amministrative in capo al dipendente pubblico, rischiando di instaurare una dittatura della customer satisfaction in piena contraddizione col dettato costituzionale. Il dipendente pubblico non è lì per soddisfare gli interessi particolari degli utenti, ma per garantire un servizio pubblico, il quale non ha mai un orizzonte individualistico e privatistico, ma un orizzonte collettivo. Sarebbe opportuno circostanziare e condizionare tale orientamento alla concreta possibilità di dar seguito alle richieste dell'utente con una formulazione che relativizzi il tutto: "orientando il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, sempre nel rispetto	ART.38	Accolto parzialmente. L'art. 38 (ex art. 37) è stato riformulato cfr. annotazione contributi n. 2 e n. 5: "1.Nei rapporti con il pubblico, il dipendente: a) favorisce l'instaurazione di rapporti di fiducia e di collaborazione; b) risponde alle richieste, utilizzando i mezzi di comunicazione a sua disposizione, in modo completo e, per quanto possibile, tempestivo; c) si astiene da qualsiasi trattamento preferenziale, orientando in ogni il proprio comportamento alla soddisfazione dell'utente, nel rispetto dei principi di parità di trattamento e di buon andamento; d) assicura il rispetto dei tempi e degli standard di qualità fissati dall'Amministrazione nei relativi regolamenti, nelle direttive e nelle apposite carte dei servizi. Nella trattazione delle pratiche rispetta l'ordine di priorità stabilito dall'Amministrazione in osservanza dei principi di imparzialità ed efficienza. 2. Il dipendente si attiene ai principi di integrità, correttezza, buona fede, trasparenza ed equità, astenendosi da dichiarazioni pubbliche o comportamenti offensivi nei confronti dell'Ateneo, dei colleghi e/o di altri soggetti o dai



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Ambito Rapporti con il pubblico

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
dell'art. 97 e salvo che non si tratti di richieste illegittime e/o non realizzabili sulla base della disponibilità di risorse e dei vincoli presenti in Ateneo".			quali possano derivare pregiudizi al prestigio, al decoro, all'immagine o all'imparzialità dell'Ateneo, fatto salvo il diritto di esprimere valutazioni e di diffondere informazioni a tutela dei diritti sindacali."

Ambito Formazione

Contributi pervenuti		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1.	Estendere le materie delle attività formative al tema della parità di genere e del benessere lavorativo	ART. 44	Accolto , in quanto pertinente e coerente con i principi generali dell'ordinamento, della normativa specifica in materia, con i principi dello Statuto di Ateneo e con i principi e valori del Codice etico e di comportamento. Integrato l'art. 44 (ex art. 40) con l'introduzione del comma 4: "4.L' Università si impegna a rafforzare, attraverso iniziative formative, la sensibilità ai temi e ai problemi delle pari opportunità al fine di generare una coscienza diffusa e condivisa fra tutti i membri della comunità universitaria e promuovere il benessere organizzativo."



Ambito Disposizioni per dirigenti

Ambito Disposizioni per dirigenti		
Contributi pervenuti	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1. Art.38 comma 6: Valutazione solo in ottica di performance organizzativa In merito al compito dei dirigenti di valutare il personale della propria struttura, suggerisco di evidenziare che la performance cui ci si riferisce per la misurazione del raggiungimento dei risultati e il comportamento organizzativo è la performance organizzativa e non quella individuale. Infatti, come indicato nella tavola sinottica, fra i riferimenti normativi rientra la normativa in materia di performance organizzativa, ma dal testo dell'articolato si perde questa dimensione. Mi sembra importante ricondurre alla complessiva valutazione di area /struttura criteri quali il raggiungimento dei risultati, che sono sostanzialmente obiettivi di team/gruppo, anziché individuali. Difatti, salvo per chi è in smartworking, per i dipendenti non vengono fissati e definiti obiettivi o risultati da raggiungere. Ed anche per il comportamento organizzativo si fa riferimento ad una performance collettiva, piuttosto che ad una valutazione individuale. Pertanto, suggerirei di modificare come segue l'ultimo capoverso del comma 6 dell'art.38: "Svolge la valutazione del personale assegnato alla struttura con imparzialità e rispettando i tempi prescritti, misurando il raggiungimento dei risultati e il comportamento organizzativo, in coerenza con il sistema di misurazione e valutazione della performance ORGANIZZATIVA adottato dall'Ateneo."	ART. 42	Il sistema di misurazione e valutazione della performance di Ateneo prevede anche la valutazione individuale ed è così denominato "Sistema di misurazione e valutazione della performance" (Cfr. CdA 20/12/2023)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Altri ambiti		
Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
1. Preambolo art. 2 - Per il perseguimento delle finalità istituzionali, per favorire il merito, l'eccellenza, l'universalità della conoscenza e la solidarietà tra le persone	Numerazione invariata	Principi già previsti dagli artt. 4-5-6-12-18 del Codice etico e di comportamento.
2. Art. 5 Attività didattica e rapporti con gli studenti; co. 3. e) la rimozione delle barriere architettoniche che impediscono la piena fruizione dei servizi da parte degli studenti diversamente abili f) l'offerta agli studenti in situazioni di disabilità o di disagio psichico, psicologico e fisico di servizi ed agevolazioni specifiche per favorire la piena fruizione delle attività didattiche g)	Numerazione invariata	Contemplati e già inclusi nell'art. 5 comma 1 e nell'art. 25 comma 4 – nuova numerazione -. La riformulazione dell'art. 10, comma 1 ricomprende e rafforza il principio di non discriminazione. Inoltre, per gli studenti è previsto un servizio di aiuto e supporto (SAP) da parte dell'Ateneo in convenzione con l'ASL.
3. Art. 5 Attività didattica e rapporti con gli studenti; co. 2 pari opportunità e assenza di ogni discriminazione, e specificamente: discriminazioni di genere, razza, caratteristiche fisiche, orientamento sessuale, religione, scelte politiche e ideali.	Numerazione invariata	Accolto , tenuto conto della natura e del carattere inclusivo dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna, dei principi dello Statuto, del Piano Strategico 2022-2027 e, in particolare, degli obiettivi strategici O.32 “Valorizzare il ruolo delle persone come capitale umano su cui investire in un sistema circolare virtuoso” e O.41 “Promuovere ricerca, formazione e terza missione sui principi di equità, sostenibilità, inclusione e rispetto delle diversità”, dell’orientamento giurisprudenziale prevalente, della Legge regionale 15/2019 della Regione Emilia Romagna, i cui principi sono ritenuti condivisibili, e della carriera “alias” prevista dall’Ateneo:



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
4.	Art. 8 Riconoscimento del merito; co.1 secondo le capacità, conoscenze ed esperienze. Nella valutazione del merito individuale, l'Università adotta criteri il più possibile oggettivi, non discriminatori e non pregiudiziali.	Numerazione invariata	Riformulato l'art. 10 comma 1, che si applica a tutta la comunità universitaria. (cfr. anche annotazione contributo 3 Ambito tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media). Art. 10 comma 1: "L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, nazionalità, origine etnica o sociale, età, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizioni personali o di salute, convinzioni personali o politiche, caratteristiche o altri fattori discriminatori" Accolto , in quanto pertinente e coerente con i principi dell'ordinamento e la normativa specifica in materia, integrando l'art. 8 comma 1 e aggiungendo "oggettiva" : "L'Università riconosce e promuove il merito individuale, quale criterio essenziale di valorizzazione personale e professionale. Con riferimento al reclutamento ed alle progressioni di carriera, il merito costituisce parametro di valutazione oggettiva e di selezione, secondo le capacità, le



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
			conoscenze e le esperienze. Il principio di non discriminazione è già presente nel codice vigente art. 10 e in altri quali ad es. l'art. 12 e si applica a tutte e a tutti in ogni circostanza"
5.	Art. 8 Riconoscimento del merito; co. 4. 3. idonei a favorire il miglioramento delle prestazioni organizzative ed individuali. 4. L'Università riconosce come proprio valore fondante l'ampiezza dell'offerta formativa e della vastità della conoscenza. Il giusto riconoscimento del merito individuale non deve ledere tale valorizzazione.	Numerazione invariata	Il codice vigente contempla già implicitamente l'ampiezza dell'offerta formativa collegandola alle esigenze della società (cfr. art. 5 c.1 "percorsi formativi di alto livello culturale e professionale, tenuto conto delle esigenze espresse dalla società nel suo complesso"). Non si rinvencono norme contrarie e lesive dell'offerta formativa e della conoscenza per il merito.
6.	Art. 19 Autonomia e libertà di critica; co. 2 2. La libertà di espressione dell'opinione individuale deve essere garantita ad ogni livello istituzionale ed all'interno dei gruppi di lavoro e di ricerca	Numerazione invariata	È già garantita a tutti i livelli in quanto principio del Codice etico (cfr. art. 19) nel rispetto delle norme costituzionali (art. 21 Cost.)
7.	Art. 24 Responsabilità dei docenti nel processo di formazione; co. 4 rispetta le peculiarità individuali, incoraggia la difesa dei valori etici e d'integrità morale, il senso di responsabilità e di autodisciplina. Si astiene da ogni discriminazione e la contrasta se ne viene a conoscenza.	Art. 25	Il principio di non discriminazione è già previsto all'art. 5 all'art. 10 del Codice etico e di comportamento; l'integrità è prevista in diversi principi tra i quali l'art. 4 del Codice.
8.	Priorità software Open source - Bisognerebbe dare priorità all'utilizzo di software open source/ software libero	/	Non inerente al Codice. Il contributo/suggerimento viene portato all'attenzione delle aree competenti.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
9.	Tutelare l'accessibilità alle strutture universitarie per le persone autistiche, promuovendo interventi per favorire l'accessibilità sensoriale delle strutture universitarie come la predisposizione di aule e sale studio con luci calde e non fredde e la possibilità di attivare la didattica mista nel caso di impossibilità a seguire in presenza a causa della scarsa accessibilità delle strutture universitarie.	/	La rimozione di ogni ostacolo è prevista dall'art. 5; la segnalazione viene inviata e portata all'attenzione delle Aree competenti per le opportune valutazioni.
10.	Art.22 comma 4 Fermo restando quanto previsto dal comma 1, lettera g) del presente articolo, le norme contenute nella Sezione III del Codice si applicano, per quanto compatibili, nei confronti dei collaboratori o consulenti, a qualsiasi titolo, dell'Ateneo. Tali disposizioni si estendono inoltre nei confronti dei collaboratori degli enti esecutori di opere o fornitori di beni o servizi a favore dell'Ateneo e ai collaboratori/tutor/responsabili degli Enti ospitanti tirocini curriculari, con le modalità approvate dal Consiglio di Amministrazione e pubblicate sul Portale	ART. 23	Non strettamente inerente al Codice: il contributo viene portato all'attenzione dell'Area competente per la valutazione e la definizione di clausola da prevedere all'interno dello schema di convenzione che richiami il Codice etico e di comportamento di Ateneo.
11.	Scusate, mi sembra che questo articolo non sia oggetto di sondaggio tra il personale, ma sottopongo il tema in ogni caso alla vostra valutazione. grazie! Art. 22 Relazioni con gli organismi controllati, partecipati e accreditati dall'Ateneo e con i soggetti Ospitanti tirocinio curriculare. 1. Gli enti ed organismi di cui all'articolo 35 dello Statuto, controllati direttamente e indirettamente dall'Ateneo, nonché i	ART. 23	Cfr. Annotazione contributo n. 10



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	soggetti Ospitanti presso i quali si svolge attività di tirocinio curriculare ex art.2 del Regolamento tirocini di Ateneo, sono tenuti ad adottare norme di comportamento coerenti con i principi richiamati nel presente Codice.		
12.	In aggiunta al codice etico: abolizione delle attività didattiche pomeridiane affinché tutti gli studenti possano avere tempo sufficiente per organizzare le attività di studio individuali.	/	Non inerente al Codice etico e di comportamento. Inviata all'Area competente in materia. Inviato all'Area competente.
13.	In aggiunta al codice etico: "revisione dello status fuori corso per tutti gli studenti iscritti ad anni superiori alla durata legale dei corsi di laurea, laurea magistrale o laurea magistrale a ciclo unico introducendo una normativa: - per lauree triennali: si considerano studenti fuori corso tutti gli studenti che, rinnovando l'iscrizione ad anni superiori alla durata legale dei corsi di studi, non hanno raggiunto 140 cfu; - per lauree magistrali: si considerano studenti fuori corso tutti gli studenti che, rinnovando l'iscrizione ad anni superiori alla durata legale dei corsi di studi, non hanno raggiunto 90 cfu; - per le lauree magistrali a ciclo unico: si considerano studenti fuori corso tutti gli studenti che, rinnovando l'iscrizione ad anni superiori alla durata legale dei corsi di studi, non hanno raggiunto 250 cfu. Tutti gli studenti che rinnovano l'iscrizione per ulteriore anno rispetto alla durata legale	/	Non inerente al Codice etico e di comportamento. Inviata all'Area competente in materia. Inviato all'Area competente.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	dei corsi di studio ma che hanno rispettato questi requisiti saranno considerati in corso.		
14	In aggiunta al codice etico: per tutti gli studenti avere la possibilità di sostenere gli esami anche durante le lezioni indipendentemente dal parere del docente e dallo status di studente in corso o meno.	/	Non inerente al Codice etico e di comportamento. Inviato all'Area competente in materia.
15	Responsabilità dei docenti di terminare le attività formative almeno un mese prima dalla data del primo appello disponibile e non a ridosso di questo, per una migliore organizzazione e preparazione degli esami. - Responsabilità dei docenti di registrare tutte le lezioni del corso incluse le idoneità e caricarle sulle piattaforme predisposte dall'Ateneo (nel rispetto delle normative della privacy) per rendere il percorso formativo stimolante e per agevolare l'apprendimento degli argomenti studiati giornalmente	/	Non inerente al Codice etico e di comportamento. Inviato all'Area competente in materia.
16	Per tutti i corsi di laurea, abolire la discussione della tesi davanti alla Commissione però con possibilità di proclamazione in presenza	ART. 21	Non inerente al Codice etico e di comportamento. Inviato all'Area competente in materia.
17.	Art. 20-bis Tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media: Aggiungerei: 5) "nell'ambito dell'uso delle tecnologie informatiche, il docente ha l'obbligo di utilizzare i mezzi di informazione (e-mail) anche per inviare giudizi degli esami, sia scritti che orali, agli studenti che hanno sostenuto le prove nel rispetto della riservatezza. È severamente vietato divulgare o comunque rendere	ART. 21	Non inerente al Codice. Il suggerimento, essendo attinente ad aspetti strettamente procedurali, viene inviato alle Aree competenti per una valutazione per una sua possibile ed eventuale collocazione in altri documenti/atti (es. linee guida, regolamenti, ecc.).



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
esplicito il voto di uno studente davanti ad una commissione di esami e davanti a tutti gli studenti. Sarà cura del docente ad inviare il giudizio allo studente con mezzi di posta elettronica istituzionale, anche in caso di non superamento della prova. 6) In caso di insegnamenti che prevedono dei corsi integrati o comunque esami a moduli, lo studente avrà il diritto di ricevere per email istituzionale un verbale con voto che attesta l'effettivo sostenimento dell'esame per quello specifico modulo. Gli studenti e i docenti avranno l'obbligo di conservare il verbale in formato elettronico per una migliore tracciabilità da parte di entrambi. (commento: punto 5 nasce dal fatto che molti studenti si sentono imbarazzi in caso di voti bassi durante gli esami e non vogliono far scoprire il voto a terzi; punto 6: gli studenti decidono di sostenere un solo modulo di un corso integrato mentre l'altro decidono di sostenere dopo diversi anni. Il problema è che il docente verbalizzante dell'intero esame non si ricorda dello studente che ha sostenuto l'esame (diversi anni ormai) e di conseguenza si rischia di perdere il voto.)			
18.	Intendo proporre la mia idea e il mio contributo, in questo spazio di democrazia autentica, reale e aperta, su fondamenta solide, che resistono alle tempeste della discordia e della disuguaglianza, e non su idee prese a caso come un confetto nel barattolo. Inserisco la mia	ART. 10 COMMA 1 (NUMERAZIONE INVARIATA)	Accolto , tenuto conto della natura e del carattere inclusivo dell'Alma Mater Studiorum -Università di Bologna, dei principi dello Statuto, del Piano Strategico 2022-2027 e, in particolare, degli obiettivi strategici O.32 "Valorizzare il ruolo delle persone



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
proposta in questa sezione dove si scrive molto circa la libertà di manifestare di pensiero che trovo notevolmente garantita in tutto il Codice etico a discapito dei fattori di discriminazione individuati all' art. 10 comma 1, nel quale non sono menzionati l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Ebbene, questa norma del 2014, così distratta come la sabbia che si lascia trascinare dal vento, ad oggi, cita un affascinante e intrigante <>, come "se fosse Antani" e "prematura anche", in un ardito idillio amoroso con il rinvio alla normativa vigente, che non prevede nulla nello specifico su questi fattori. Propongo, quindi, l'inserimento dell'orientamento sessuale e dell'identità di genere (che già altri contributi prima del mio menzionano) all'art. 10 comma 1, avendo letto interamente il codice. Ciò per sostenere un ambiente rispettoso, imparziale e inclusivo che garantisca anche la libertà di essere. La libertà di manifestazione del pensiero è preziosa e bisogna maneggiarla con cura per non veicolare offese che possono ledere la dignità, l'onore e la reputazione delle singole persone. Anche un like sui social, (ad es. su una frase omofoba o che inneggia a storiche frange politiche oscurantiste), per la giurisprudenza, può portare a delle responsabilità disciplinari e non ci si può scusare dicendo: "Amci miei", il "dito" libero "stuzzica"!		come capitale umano su cui investire in un sistema circolare virtuoso" e O.41 "Promuovere ricerca, formazione e terza missione sui principi di equità, sostenibilità, inclusione e rispetto delle diversità", dell'orientamento giurisprudenziale prevalente, della Legge regionale 15/2019 della Regione Emilia Romagna, i cui principi sono ritenuti condivisibili, e della carriera "alias" prevista dall'Ateneo. Riformulato parzialmente l'art. 10, comma 1 (cfr. anche annotazione contributo n. 3 Ambito tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media). L'art. 10 comma 1: "L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, nazionalità, origine etnica o sociale, età, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizioni personali o di salute, convinzioni personali o politiche, caratteristiche o altri fattori discriminatori"



Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
19.	Mi unisco alle persone che richiedono l'inclusione di ulteriori fattori di discriminazione nel codice di unibo, tra i quali l'orientamento sessuale e l'identità di genere. Dalla documentazione pubblicata sul sito Unibo si legge che il codice attuale è stato sottoposto al parere di: Organizzazioni Sindacali (incontro del 11-06-2014 e del 02/07/2014) Consulta del Personale Tecnico Amministrativo (seduta del 12-06-2014) Consiglio degli Studenti (seduta del 16-06-2014) Comitato Unico di Garanzia per le Pari Opportunità (seduta del 03/07/2014) - alla Consulta dei Sostenitori (in data 02/07/2014) Coordinatori di Campus (nella seduta del 02/07/2014) Stupisce come alcuni organismi non abbiano considerato limitata la formulazione ancora attuale Confido che sia preso in considerazione il contributo e spero che nessuno abbia mai difeso o tutelato o nascosto coloro che dietro la scusa di manifestare liberamente il pensiero possano aver leso i diritti delle altre persone. Unibo è uno degli Atenei più importanti e non averlo rilevato in passato alla nascita danneggia l'immagine di un Ateneo internazionale come quello dell'Università di Bologna	ART. 10 COMMA 1 (NUMERAZIONE INVARIATA)	Accolto. Riformulato parzialmente l'art. 10, comma 1 (cfr. anche annotazione contributo n. 3 Ambito tecnologie informatiche, mezzi di informazione e social media). L'art. 10 comma 1, che viene così parzialmente riformulato: "L'Università riconosce eguale dignità a tutte le persone e rifiuta ogni forma di pregiudizio personale o sociale. Non ammette alcuna forma di discriminazione, diretta o indiretta, di individui o di gruppi, basata su genere, nazionalità, origine etnica o sociale, età, identità di genere, orientamento sessuale, disabilità, condizioni personali o di salute, convinzioni personali o politiche, caratteristiche o altri fattori discriminatori"
20.	ART. 36 comma 1 aggiungere a un atteggiamento di rispetto e di "non discriminazione" e cambiare atteggiamento con "comportamento" o aggiungerlo al comma 2 aggiungere dopo utilizza "con diligenza" al	ART. 37	Accolto parzialmente in relazione alla "non discriminazione", in quanto pertinente e coerente anche con i principi e valori dello Statuto di Ateneo e del Codice etico e di comportamento. Viene integrato il comma 1 dell'art. l'art. 37 (ex art. 36)



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Contributi pervenuti (cit. testuale)		Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
	comma 3 dopo telematica aggiungere "e opera nell'interesse dell'Ateneo"		"1. Il dipendente opera nell'interesse della collettività, contribuendo al Valore Pubblico. Salvo giustificato motivo, non ritarda, ostacola né trasferisce su altri il compimento di attività o l'adozione di decisioni di propria spettanza. Assume un atteggiamento di rispetto, non discriminatorio e di leale collaborazione con i colleghi." L'interesse dell'Ateneo è da considerarsi ricompreso nella norma relativa al conflitto di interesse di cui all'art. 33 (ex art. 32).
21.	no allo spam scrivere da qualche parte che i sindacalisti non devono fare spam a noi lavoratori che devono esprimersi con rispetto anche loro e che devono acquisire le mail rispettando quanto detto dal garante per la privacy e che gli uffici si accertano che scrivano negli orari di permesso	/	Non inerente al Codice. La segnalazione viene inviata per verifica agli uffici competenti.
22.	UniBo dovrebbe rafforzare la comunicazione e il rapporto diretto tra rappresentanti eletti/e e popolazione studentesca. In più, UniBo dovrebbe supportare istituzionalmente un rapporto cooperativo tra componente docente e studentesca. Specialmente, i vari campus dovrebbero offrire una piattaforma formale, duratura e organica ai rappresentanti eletti/e, affinché possano comunicare e coinvolgere	/	Non inerente al Codice. Si invia alle aree competenti per una valutazione.



ALMA MATER STUDIORUM
UNIVERSITÀ DI BOLOGNA

Risultati
consultazione pubblica

Altri ambiti

Altri ambiti		
Contributi pervenuti (cit. testuale)	Nuova Numerazione nel Codice etico e di comportamento di Ateneo	Annotazioni
tutta la popolazione studentesca (al di là di iniziative private su altri canali comunque inefficace) nella propria vita di rappresentanza.		

CONCLUSIONI

La consultazione ha avuto sicuramente un risultato ampiamente positivo sia per dimensione quantitativa sia per dimensione qualitativa. Alcuni contributi sono stati accolti (n. 23) e altri suggerimenti (n. 10), non inerenti al Codice, sono stati inviati alle Aree competenti. Rispetto ai contributi pervenuti con testo identico, a conferma del testo già proposto e per dare maggiore rassicurazione sulla tutela del c.d. *whistleblower*, con particolare riguardo alla “divulgazione pubblica”, si è ritenuto opportuno dettagliare alcune norme (art. 33 e art. 41, comma 2), come specificato nelle tabelle. Il contenuto di altri contributi riguardava ambiti e tematiche già previste in altri articoli del Codice etico e di comportamenti di Ateneo.